



Regolamento generale di Ateneo

[D.R. n. 593/2024 del 15 marzo 2024 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1443/2020 del 5 ottobre 2020 - Modifiche](#)
[D.R. n. 610/2017 del 27 aprile 2017 - Modifiche](#)
[D.R. n. 766/2015 del 15 giugno 2015 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1210/2014 del 13 novembre 2014 - Modifiche](#)
[D.R. n. 635/2014 del 12 giugno 2014 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1108/2013 del 5 agosto 2013 - Emanazione](#)

Indice

[Titolo I - Finalità](#)

[Articolo 1 - Oggetto](#)
[Articolo 2 - Definizioni](#)

[Titolo II - Disciplina elettorale](#)

[Capo I - Norme comuni](#)

[Articolo 3 - Indizione delle elezioni](#)
[Articolo 4 - Sistema e modalità di voto](#)
[Articolo 5 - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 6 - Elenchi degli aventi diritto al voto](#)
[Articolo 7 - Commissione elettorale centrale](#)
[Articolo 8 - Commissione di seggio](#)
[Articolo 9 - Pubblicazione dei risultati elettorali](#)
[Articolo 10 - Modalità di nomina delle rappresentanze](#)
[Articolo 11 - Incompatibilità](#)
[Articolo 12 - Reclami](#)
[Articolo 13 - Decadenza dalla carica](#)
[Articolo 14 - Rieleggibilità](#)
[Articolo 15 - Propaganda elettorale](#)

[Capo II - Elezioni del Rettore](#)

[Articolo 16 - Oggetto e sistema elettorale](#)
[Articolo 17 - Termini della procedura elettorale](#)
[Articolo 18 - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 19 - Candidature](#)
[Articolo 20 - Svolgimento delle elezioni](#)

[Articolo 21 - Commissione di seggio](#)
[Articolo 22 - Nomina e mandato](#)
[Articolo 23 - Decadenza dalla carica e sostituzione](#)
[Articolo 24 - Reclami](#)

[Capo III - Elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato accademico](#)

[Articolo 25 - Oggetto e sistema elettorale](#)
[Articolo 26 - Termini della procedura elettorale](#)
[Articolo 27 - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 28 - Candidature](#)
[Articolo 29 - Preferenze esprimibili](#)
[Articolo 30 - Mancata presentazione di candidature](#)
[Articolo 31 - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)
[Articolo 32 - Risultati elettorali](#)
[Articolo 33 - Mandato](#)
[Articolo 34 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)

[Capo IV - Elezioni dei componenti interni e designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione](#)

[Articolo 35 - Oggetto e sistema elettorale e di designazione](#)
[Articolo 36 - Termini della procedura elettorale](#)
[Articolo 37 - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 38 - Preferenze esprimibili](#)
[Articolo 39 - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)
[Articolo 40 - Risultati elettorali](#)
[Articolo 41 - Mandato](#)
[Articolo 42 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)

[Capo IV *bis* - Elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina](#)

[Articolo 42 -*bis* - Oggetto e sistema elettorale](#)
[Articolo 42 -*ter* - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 42 -*quater* - Preferenze esprimibili](#)
[Articolo 42 -*quinquies* - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)
[Articolo 42 -*sexies* - Risultati elettorali](#)
[Articolo 42 -*septies* - Mandato](#)

[Capo V - Disciplina per le elezioni delle rappresentanze studentesche](#)

[Articolo 43 - Oggetto](#)
[Articolo 44 - Rappresentanze](#)
[Articolo 45 - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 46 - Elenchi dei votanti](#)
[Articolo 47 - Sistema elettorale](#)
[Articolo 48 - Presentazione delle liste elettorali e delle candidature individuali](#)

[Articolo 49 - Rappresentanti di lista](#)

[Articolo 50 - Commissione di Ateneo per la promozione della partecipazione al voto e disciplina della propaganda elettorale](#)

[Articolo 51 - Svolgimento delle elezioni](#)

[Articolo 52 - Modalità di voto](#)

[Articolo 53 - abrogato](#)

[Articolo 54 - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)

[Articolo 55 - Commissioni di seggio](#)

[Articolo 56 - abrogato](#)

[Articolo 56 -*bis* - Operazioni di voto](#)

[Articolo 57 - Scrutinio](#)

[Articolo 58 - Risultati elettorali](#)

[Articolo 59 - Rappresentanza nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo sport universitario](#)

[Articolo 60 - Mandato](#)

[Articolo 60 -*bis* - Corsi di nuova istituzione](#)

[Articolo 61 - Incompatibilità](#)

[Articolo 62 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)

[Articolo 63 - Reclami](#)

[Capo VI - Elezioni componenti Commissioni scientifiche di area](#)

[Articolo 64 - Oggetto e sistema elettorale](#)

[Articolo 65 - Elettorato attivo e passivo](#)

[Articolo 66 - Elenchi degli eleggibili](#)

[Articolo 67 - Preferenze esprimibili](#)

[Articolo 68 - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)

[Articolo 69 - Risultati elettorali](#)

[Articolo 70 - Mandato](#)

[Articolo 71 - Incompatibilità](#)

[Articolo 72 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)

[Capo VII - Elezioni rappresentanti nel Consiglio di dipartimento](#)

[\(personale tecnico-amministrativo, dottorandi e specializzandi, assegnisti di ricerca\)](#)

[Articolo 73 - Oggetto e sistema elettorale](#)

[Articolo 74 - Elettorato attivo e passivo](#)

[Articolo 75 - Rappresentanze](#)

[Articolo 76 - Candidature e *quorum* di validità della votazione](#)

[Articolo 77 - Preferenze esprimibili](#)

[Articolo 78 - Modalità di voto](#)

[Articolo 79 - Risultati elettorali](#)

[Articolo 80 - Mandato](#)

[Articolo 81 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)

[Titolo II *bis* - Assemblee studentesche](#)

[Articolo 81 -*bis* - Assemblee di dipartimento, di scuola e di Ateneo](#)

[Titolo III - Organi collegiali](#)

Capo I - Senato accademico e Consiglio di Amministrazione - Commissioni miste

Articolo 82 - Calendario delle adunanze

Articolo 83 - Convocazione e ordine del giorno

Articolo 84 - Schema di deliberazione

Articolo 85 - Validità delle sedute

Articolo 86 - Poteri del Presidente

Articolo 87 - Funzioni di segretario verbalizzante

Articolo 88 - Diritto di iniziativa

Articolo 89 - Interrogazione

Articolo 90 - Mozione

Articolo 91 - Proposta di delibera

Articolo 92 - Emendamento

Articolo 93 - Diritto di informazione, diritto di accesso e dovere di segretezza

Articolo 94 - Decadenza

Articolo 95 - Partecipazione alle sedute

Articolo 96 - Comunicazioni

Articolo 97 - Discussione e modalità di voto

Articolo 98 - Esecutività delle deliberazioni

Articolo 99 - Verbale delle sedute

Articolo 100 - Pubblicità degli atti

Articolo 101 - Commissioni permanenti Senato accademico e Consiglio di Amministrazione

Articolo 102 - Altre commissioni

Articolo 103 - Composizione delle commissioni permanenti

Articolo 104 - Funzioni del Presidente

Articolo 105 - Decadenza

Articolo 106 - Segreteria di supporto

Capo II - Commissioni scientifiche di area: composizione e funzionamento

Articolo 107 - Oggetto e finalità

Articolo 108 - Composizione

Articolo 109 - Presidente e segretario

Articolo 110 - Convocazione

Articolo 111 - Validità delle riunioni e deliberazioni

Capo III - Commissioni paritetiche

Articolo 112 - Numero, composizione e modalità di individuazione dei componenti della Commissione paritetica del dipartimento, della Commissione paritetica della scuola, della Commissione paritetica del corso di studio

Capo IV - Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Studentesco e per la costituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

Articolo 113 - Regolamento del Consiglio Studentesco

Articolo 114 - Regolamento Comitato Unico di Garanzia

Titolo III *bis* - Sedute degli organi collegiali

Articolo 114 -*bis* - Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali

Titolo IV - Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 115 - Oggetto

Capo I - Dipartimenti

Articolo 116 - Il dipartimento

Articolo 117 - Procedura per l'istituzione e la disattivazione del dipartimento

Articolo 118 - Modifica dei settori scientifico-disciplinari

Articolo 119 - Afferenza del personale docente al dipartimento

Articolo 120 - Corsi di studio interdipartimentali

Articolo 121 - Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

Capo I *bis* - Collegio dei Direttori di dipartimento

Articolo 121-*bis* - Il Collegio dei Direttori di dipartimento

Articolo 121-*ter* - Modalità di designazione del Coordinatore

Articolo 121-*quater* - Svolgimento delle sedute

Capo II - Scuole interdipartimentali

Articolo 122 - Scuole interdipartimentali

Articolo 123 - Procedura per l'istituzione e la disattivazione della Scuola

Articolo 124 - Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento della Scuola

Capo III - Centri

Sezione I - Centri di Ateneo

Articolo 125 - Tipologie

Articolo 126 - Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro di ricerca, formazione e servizi

Articolo 126 -*bis* - Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro esclusivamente di servizi

Articolo 127 - Organi del centro di ricerca, formazione e servizi

Articolo 127 -*bis* - Organi del centro esclusivamente di servizi

Articolo 128 - Verifica attività del centro

Articolo 129 - Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del centro

Sezione II - Centri interdipartimentali

Articolo 130 - Tipologie

Articolo 131 - Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro

Articolo 132 - Modalità per adesione e recesso dal centro

Articolo 133 - Organi del centro

Articolo 134 - Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del centro

[Articolo 135 - Eventuale attribuzione dell'autonomia gestionale e amministrativa](#)

[Sezione III - Altri Centri e Organismi associativi](#)

[Articolo 136 - Centri interuniversitari, consorzi e altri organismi associativi](#)

[Titolo V - Sistemi di Ateneo](#)

[Articolo 137 - Oggetto](#)

[Capo I - Sistema Bibliotecario di Ateneo](#)

[Articolo 138 - Sistema Bibliotecario di Ateneo \(SBA\)](#)

[Articolo 139 - Organi](#)

[Articolo 140 - Il Presidente](#)

[Articolo 141 - Il Comitato di indirizzo e controllo](#)

[Articolo 142 - Organizzazione dello SBA](#)

[Articolo 143 - Il Coordinatore organizzativo dello SBA](#)

[Articolo 143 -bis - Comitato tecnico](#)

[Articolo 144 - Il polo bibliotecario](#)

[Articolo 145 - Organi del polo](#)

[Articolo 146 - Responsabile bibliotecario di polo](#)

[Articolo 147 - Norma di coordinamento - abrogato](#)

[Capo II - Sistema Museale](#)

[Articolo 148 - Sistema Museale di Ateneo \(SMA\)](#)

[Articolo 149 - Organi](#)

[Articolo 150 - Il Presidente](#)

[Articolo 151 - Il Comitato di indirizzo e di controllo](#)

[Articolo 152 - Organizzazione dello SMA](#)

[Articolo 153 - Il Coordinatore organizzativo dello SMA](#)

[Articolo 154 - I musei](#)

[Articolo 155 - I Direttori di museo](#)

[Articolo 156 - Responsabile museale](#)

[Articolo 157 - Norma di coordinamento](#)

[Capo III - Sistema Informatico di Ateneo \(SIA\)](#)

[Articolo 158 - Sistema Informatico di Ateneo \(SIA\)](#)

[Articolo 159 - Organi](#)

[Articolo 160 - Il Presidente](#)

[Articolo 161 - Il Comitato](#)

[Articolo 161 -bis - Qualità dei servizi](#)

[Articolo 162 - Organizzazione del SIA](#)

[Articolo 163 - Il Coordinatore organizzativo del SID - abrogato](#)

[Articolo 164 - Il polo informatico - abrogato](#)

[Articolo 165 - Organi del polo - abrogato](#)

[Articolo 166 - Responsabile informatico di polo - abrogato](#)

[Articolo 167 - Norma di coordinamento](#)

[Titolo VI - Controllo regolamenti delle strutture](#)

[Articolo 168 - Procedura di controllo](#)

[Titolo VII - Norme relative all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici](#)

[Capo I - Organizzazione interna](#)

[Articolo 169 - Oggetto](#)

[Articolo 170 - Indirizzi per l'organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo](#)

[Articolo 171 - Fabbisogno personale tecnico-amministrativo](#)

[Capo II - Rapporti interistituzionali con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana \(AOUP\)](#)

[Articolo 172 - Struttura interistituzionale e organismi temporanei di raccordo con AOUP](#)

[Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali](#)

[Articolo 173 - Disposizione transitoria](#)

[Articolo 174 - Pubblicità ed entrata in vigore - abrogato](#)

Allegati:

[Allegato 1 - Aree disciplinari e rispettivi settori scientifico-disciplinari](#)

Titolo I

Finalità

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 dello Statuto di Ateneo, il presente Regolamento contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università di Pisa; in particolare contiene la disciplina elettorale relativa agli organi centrali di governo e agli altri organi collegiali, le norme relative alle modalità di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie, i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'Ateneo cui lo Statuto rinvia.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “università”, l’Università di Pisa;
- b) per “statuto”, lo Statuto dell’Università di Pisa;
- c) con l’espressione “personale docente” o “docenti”, i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori universitari;
- d) con il termine “ricercatori”, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, ove non diversamente precisato;
- e) con il termine “personale tecnico amministrativo” anche i collaboratori ed esperti linguistici.

Titolo II Disciplina elettorale

Capo I Norme comuni

Articolo 3 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di cui al presente Titolo sono indette con decreto del Rettore a eccezione di quelle di cui ai successivi Capo II, Capo VII, art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), per le quali si applicano le disposizioni particolari ivi previste.
2. Le elezioni, a eccezione di quelle di cui al Capo V e VII del presente Titolo, sono indette nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato e devono concludersi entro la scadenza naturale del precedente mandato, salvo quanto previsto dall’art. 49, comma 3, dello Statuto per l’ipotesi di interruzione del mandato.
3. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale, con indicazione di tutti i termini inerenti alle varie fasi della procedura, nonché la modalità di espressione del voto secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3, lett. e).
4. Il provvedimento di indizione è pubblicato nell’Albo Ufficiale Informatico di Ateneo ed è inoltre consultabile nel sito web dell’Università.

Articolo 4 Sistema e modalità di voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Le elezioni di cui al presente Titolo si svolgono di norma tramite procedura digitale.
- 2.bis. In caso di procedura digitale, le modalità informatiche di votazione avvengono mediante sistemi che garantiscono anonimato, integrità e segretezza del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi dello Statuto.
3. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alle singole discipline elettorali, le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti fasi:

- a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
- b) accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante verifica di idoneo documento di riconoscimento o conoscenza personale da parte di almeno uno dei componenti del seggio o, in remoto, con riconoscimento tramite credenziali digitali ed eventuale interazione video con procedura digitale di Ateneo;
- c) comunicazione del codice di accesso digitale o abilitazione al voto tramite sistema informatico accessibile con le credenziali digitali, o, nel caso di procedura non digitale, consegna di una o più schede e della matita copiativa o della penna per l'espressione del voto;
- d) acquisizione automatica del dato digitale da parte del sistema o, nel caso di procedura non digitale, apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti, comprovante l'avvenuta consegna di una o più schede;
- e) espressione del voto secondo le modalità previste dalla procedura adottata:

I. in caso di procedura digitale in presenza, inserimento del codice di accesso digitale generato dal sistema; espressione del voto mediante una o più preferenze tra i candidati, a seconda della tipologia di elezione, o eventuale "scheda bianca" o opzione di rinuncia al voto. Il sistema non consente l'espressione di voto per persone che non sono inserite nell'elenco, né la possibilità di rendere nullo il voto. Al fine di terminare la sessione di voto all'elettore è richiesta un'ulteriore esplicita conferma della propria volontà, a seguito della quale l'espressione di voto non è più modificabile né revocabile;

I.bis. in caso di procedura digitale, le modalità informatiche di votazione sono stabilite in apposito Protocollo tecnico approvato dal Senato;

II. in caso di procedura cartacea, espressione del voto e consegna di una o più schede chiuse a uno dei componenti del seggio per l'introduzione nell'apposita urna alla presenza dell'elettore; annotazione sul registro dei votanti, da parte di uno dei componenti del seggio, dell'avvenuta votazione e contestuale restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

3.bis. Le modalità di espressione del voto di cui alla lett. e) del comma precedente sono indicate dall'ufficio elettorale dell'Ateneo e richiamate nel provvedimento di indizione.

4. I registri di coloro che hanno votato non sono consultabili dai soggetti esterni alla commissione di seggio.

Articolo 5

Elettorato attivo e passivo

1. L'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per ciascuna tipologia di elezione è stabilita dalle disposizioni contenute nei successivi Capi II, III, IV, *IV bis*, V, VI e VII del presente Titolo.

2. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data indicata nel provvedimento di indizione, salvo quanto diversamente previsto.

3. È escluso dall'elettorato passivo:

- a) il personale docente che si trova in regime di aspettativa, congedo, fatto salvo il congedo obbligatorio di maternità o paternità, alternanza e fuori ruolo nei casi previsti dalla legge;
- b) il personale tecnico amministrativo comandato o in aspettativa obbligatoria, fatto salvo il congedo obbligatorio di maternità o paternità.

4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato o di provvedimento disciplinare o che sono sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

5. Ai fini dell'eleggibilità coloro che si candidano alle cariche accademiche di Rettore, membro di Senato e di Consiglio di Amministrazione, Direttore di dipartimento, Presidente di scuola interdipartimentale, devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

6. Nelle candidature e nella composizione degli organi collegiali deve essere promossa l'equilibrata rappresentanza di genere.

Articolo 6

Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Ove le elezioni si svolgano con la procedura digitale gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.

2. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, non oltre sette giorni prima della data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al termine delle votazioni.

3. Per le elezioni di cui al Capo V e Capo VII del presente Titolo trovano applicazione le discipline specifiche ivi previste.

Articolo 7

Commissione elettorale centrale

1. Alle operazioni elettorali sovrintende la commissione elettorale centrale, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza di tutte le operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami, ai sensi del successivo art. 12 del presente Capo, di dirimere le questioni interpretative in materia elettorale, con particolare riferimento all'applicazione della presente disciplina e del provvedimento d'indizione.

1.*bis*. La commissione è nominata con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni.

2. La commissione elettorale centrale comunica inoltre i risultati elettorali definitivi delle elezioni studentesche di cui al Capo V.

Articolo 8

Commissione di seggio

1. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alle singole discipline elettorali e al Protocollo tecnico relativo al voto da remoto, per ogni elezione è costituita una commissione di seggio composta da personale dell'Università e nominata con decreto del Rettore, su proposta del Direttore generale. Il decreto individua il Presidente e il segretario.

2. La commissione di seggio è inoltre supportata da funzionari esperti delle procedure elettorali e delle procedure digitali di votazione. Ove la procedura elettorale si svolga con il sistema del voto telematico, la commissione deve essere costituita almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni. Il personale tecnico-amministrativo componente la commissione di seggio o a supporto della stessa svolge funzione di vigilanza per il corretto svolgimento della procedura elettorale all'interno del seggio stesso.
3. Non può far parte della commissione di seggio chi si presenta come candidato.
4. Per la validità delle operazioni elettorali deve essere presente almeno la maggioranza dei componenti la commissione, tra cui il Presidente o il segretario.
5. Delle operazioni elettorali è redatto apposito verbale dalla commissione di seggio, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Al termine delle operazioni elettorali il Presidente di seggio provvede a inviare tutti gli atti relativi alla votazione per l'adozione degli atti consequenziali al Rettore, al decano nel caso di elezioni del Rettore, o alla commissione elettorale centrale nel caso di elezioni delle rappresentanze studentesche.

Articolo 9

Pubblicazione dei risultati elettorali

1. I risultati elettorali sono pubblicati nell'Albo Ufficiale Informatico e sul sito web di Ateneo.

Articolo 10

Modalità di nomina delle rappresentanze

1. La nomina delle rappresentanze di cui ai successivi Capi III, IV, IV *bis*, V, VI del presente Titolo è disposta con decreto rettorale, fatta eccezione per le rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio la cui nomina avviene con provvedimento del Presidente del corso e per le rappresentanze di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), la cui nomina avviene con provvedimento del Direttore del dipartimento.

Articolo 11

Incompatibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dalle singole discipline elettorali di cui ai successivi Capi del presente Titolo, per i casi di incompatibilità si rinvia a quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 12

Reclami

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal successivo Capo II e Capo V del presente Titolo, i reclami concernenti le operazioni elettorali, compresi quelli relativi a eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi dei votanti di cui al precedente art. 6, devono essere presentati

alla commissione elettorale centrale entro sette giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.

2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici ovvero sono comunicati agli interessati.

3. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi alla loro ricezione, la commissione elettorale centrale, dandone immediata notifica agli interessati.

4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle relative notifiche, ulteriore ricorso al Rettore, il quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.

5. Sono legittimati a proporre reclamo avverso le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

Articolo 13

Decadenza dalla carica

1. I requisiti richiesti al momento delle elezioni devono essere mantenuti per tutta la durata del mandato, pena la decadenza dalla carica.

2. Per le cariche per le quali la normativa di Ateneo prevede la formazione di una graduatoria, in caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra sede, di dimissioni dal servizio, di completamento del ciclo di studi e di rinuncia agli studi relativamente alle rappresentanze studentesche, o per qualsiasi altra causa di decadenza, subentra il primo dei non eletti della graduatoria stessa, definita secondo le modalità previste nelle singole discipline elettorali e ferme restando le disposizioni particolari ivi previste.

3. La norma di cui al precedente comma 2 si applica qualora la decadenza si verifichi nel corso della prima metà del mandato. Qualora la decadenza si verifichi nel periodo successivo, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono prevedere nei rispettivi regolamenti di procedere alla sostituzione dei decaduti dalla carica a seguito di elezioni suppletive.

Articolo 14

Rieleggibilità

1. Il mandato dell'eletto a una carica è rinnovabile per una sola volta consecutivamente, fatte salve le eccezioni previste nello Statuto.

2. Ai fini della rieleggibilità a una carica, un'ulteriore rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

Articolo 15

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto delle libertà di manifestazione del pensiero e di opinione. A tal fine l'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgi-

mento delle attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna e delle mailing-list dell'Ateneo. Resta ferma la disciplina specifica prevista per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui al successivo Capo V.

Capo II Elezioni del Rettore

Articolo 16 Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 16, dello Statuto, il presente Capo disciplina le elezioni del Rettore.
2. La procedura per l'elezione del Rettore si svolge, in forma digitale, sulla base della presentazione di candidature ufficiali, in uno o più turni di votazione, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 17 Termini della procedura elettorale

1. La procedura elettorale di cui al presente Capo è indetta con provvedimento del decano dei professori ordinari dell'Università e deve essere completata entro sessanta giorni dalla data della riunione del corpo elettorale indicata nel provvedimento di indizione.
2. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, comunque in termini tali da consentire l'inizio naturale del mandato.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato del Rettore, la riunione del corpo elettorale deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.

Articolo 18 Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori in ruolo;
 - b) ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - c) ai ricercatori a tempo determinato;
 - d) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
 - e) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato accademico e nei consigli di dipartimento.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.

Articolo 19 Candidature

1. Le candidature alla carica di Rettore devono essere presentate ufficialmente nel corso di un'apposita riunione del corpo elettorale, convocata e presieduta dal decano, da tenersi antecedentemente al primo turno elettorale.

2. Ciascuna candidatura deve essere successivamente formalizzata presso l'ufficio competente per le procedure elettorali nei termini indicati nel provvedimento di indizione, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato. La candidatura è considerata valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta fino a un massimo di ottanta elettori. Una volta raggiunto il numero massimo di sottoscrizioni consentito, non ne possono essere apposte ulteriori. La candidatura rimane valida anche in caso di ripetizione del primo turno, mantenendo invariate le sottoscrizioni a sostegno della candidatura medesima. Le firme apposte dagli elettori di cui all'art. 18, comma 1, lett. d), sono ponderate, ai fini del conteggio finale delle sottoscrizioni valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 7. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione l'abbia nel frattempo ritirata. Le candidature e le firme di sostegno, depositate presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, sono rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

3. In caso di ripetizione del primo turno di votazione, il decano convoca e presiede una nuova riunione del corpo elettorale nel corso della quale possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui ai precedenti commi; in tale riunione un candidato può ritirare ufficialmente la propria candidatura presentando al decano stesso una dichiarazione di rinuncia scritta.

Articolo 20 Svolgimento delle elezioni

1. La procedura per l'elezione del Rettore si svolge secondo le modalità indicate ai commi seguenti.

2. Nel primo turno di votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il venti per cento dei voti esprimibili e se vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il venti per cento dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili.

3. Nel secondo turno di votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il cinquanta per cento dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le modalità di cui ai successivi commi. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale è ripetuta dal primo turno, possono essere

presentate nuove candidature con le modalità di cui all'art. 19 e si procede a una nuova votazione con le modalità di cui al presente articolo.

4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

5. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

6. abrogato.

7. Il voto degli elettori di cui all'art. 18, comma 1, lett. d), a eccezione dei rappresentanti in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione che hanno voto pieno, viene ponderato nella misura di un voto ogni cinque voti espressi, con arrotondamento al multiplo più vicino a quello superiore, ai fini sia del *quorum* di validità dei turni di votazione, sia della maggioranza richiesta per l'elezione.

8. Il calcolo dei voti esprimibili è effettuato sommando al numero degli elettori di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), b), c), d), - limitatamente ai rappresentanti in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione - ed e), il numero degli elettori di cui alla lett. d) del medesimo articolo, diviso per cinque e arrotondato all'intero superiore. Il numero dei voti espressi è calcolato, sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche, ponderato secondo quanto previsto al precedente comma 7.

Articolo 21

Commissione di seggio

1. La commissione di seggio è nominata con provvedimento del decano fra coloro che hanno l'elettorato attivo in rappresentanza di tutte le categorie dell'Ateneo. In particolare, essa è composta da:

- a) un professore ordinario, con funzioni di Presidente;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore;
- d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- e) uno studente o un dottorando.

Articolo 22

Nomina e mandato

1. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

2. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, trova applicazione quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della Legge 240/2010.

Articolo 23

Decadenza dalla carica e sostituzione

1. Le dimissioni dalla carica di Rettore sono presentate al Ministro e contestualmente comunicate al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di cessazione dalla carica di Rettore per qualsiasi altra causa comunque determinatasi, il decano dei professori ordinari del Senato accademico subentra al Rettore per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti la candidatura a Rettore, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore ordinario del Senato accademico con maggiore anzianità nel ruolo.

Articolo 24

Reclami

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati al decano entro il termine di tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono, a eccezione dei reclami avverso eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dall'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, che devono essere segnalate al decano entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi medesimi.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. Sui reclami decide, nei due giorni successivi alla loro ricezione, la commissione elettorale centrale dandone immediata comunicazione all'interessato.
4. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

Capo III

Elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico

Articolo 25

Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 19, dello Statuto, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel Senato accademico:
 - a) diciotto docenti a tempo pieno, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, in numero di tre per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti, in base all'allegato di cui all'art. 22, comma 14, dello Statuto. Dei suddetti tre rappresentanti per ogni settore culturale uno deve essere un Direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;
 - a.bis) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, in regime di tempo pieno;
 - b) tre componenti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo in ruolo.

2. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1 si svolgono, con procedura digitale, in unico turno sulla base della presentazione di candidature ufficiali.

Articolo 26

Termine della procedura elettorale

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Articolo 27

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), il numero dei collegi elettorali nei quali è suddiviso il personale docente è pari al numero dei settori culturali di cui al medesimo articolo. Per ciascun settore culturale l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale di riferimento e in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2. L'elettorato passivo spetta, per ciascun settore culturale:

a) ai direttori dei dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato, per l'elezione della rappresentanza dei direttori;

b) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno afferenti ai dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato, con esclusione dei professori che ricoprono la carica di Direttore di dipartimento, per l'elezione della restante rappresentanza del personale docente.

1.*bis*. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a *bis*):

a) l'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2;

b) l'elettorato passivo spetta a tutti i ricercatori a tempo determinato, in servizio a tempo pieno presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2.

2. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni, in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.

4. Non sono eleggibili coloro che abbiano ricoperto le suddette cariche negli ultimi due mandati precedenti l'elezione.

Articolo 28 Candidature

1. Le candidature per l'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 25, lett. a), a *bis*) e b), devono essere presentate ufficialmente in un'apposita riunione del rispettivo collegio elettorale, da tenersi almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Per l'elezione dei componenti di cui all'art. 25, lett. a), devono essere presentate, per ciascun settore culturale, candidature distinte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lett. a) e b).
3. Per i collegi elettorali di cui all'art. 27, comma 1, del presente Capo, la riunione di ciascun collegio elettorale dei settori culturali è convocata e presieduta dal decano dei direttori dei relativi dipartimenti afferenti. Per i ricercatori a tempo determinato, la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Per il personale tecnico-amministrativo la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal Direttore generale.
4. Il candidato può presentare la propria candidatura, con le modalità indicate nel provvedimento di indizione, presso l'ufficio competente per i procedimenti elettorali, munito di un documento di riconoscimento. Le candidature ufficiali sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 29 Preferenze esprimibili

1. L'elezione della componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), avviene, per ciascun settore culturale, attraverso due distinte espressioni di voto: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e l'altra riservata all'elezione dei professori che non ricoprono tale carica e dei ricercatori a tempo indeterminato.
2. In ogni caso, per ciascuna espressione di voto ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Articolo 30 Mancata presentazione di candidature

1. La mancata presentazione di candidature per ciascuna componente, nei modi e termini di cui all'art. 28, non comporta la riapertura della procedura elettorale, non dà luogo ad alcuna sostituzione con candidati appartenenti ad altra categoria, né pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti dello stesso sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 31 *Quorum* per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o più dei collegi elettorali non è raggiunto il *quorum* richiesto, la votazione è ripetuta nei sei mesi successivi alla conclusione del procedimento elettorale.

3. La mancata designazione di rappresentanti per ciascuna specifica componente, così come individuate all'art. 25, lett. a), a *bis*) e b), non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 32 Risultati elettorali

1. Per ogni collegio elettorale risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza, fermo restando che per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), sono predisposte due distinte graduatorie, una per la componente rappresentativa dei direttori di dipartimento, l'altra per la componente rappresentativa dei professori, che non ricoprono tale carica, e dei ricercatori a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Per la componente rappresentativa dei docenti di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) che non ricoprono la carica di Direttore di dipartimento, gli eletti devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore a tempo indeterminato. Qualora i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti siano entrambi professori della stessa fascia o entrambi ricercatori a tempo indeterminato, il secondo in ordine di graduatoria non risulta eletto con scorrimento della graduatoria fino a quando non si possa rispettare la condizione di cui sopra. In caso di esaurimento della graduatoria, la mancata designazione del secondo non pregiudica la validità della composizione del Senato accademico; in ogni caso il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.

3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati dello stesso collegio, risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o, in subordine, il più anziano nei ruoli delle università pubbliche italiane.

Articolo 33 Mandato

1. Il mandato dei componenti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25 dura quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente; il mandato del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato dura due anni accademici, è rinnovabile una sola volta consecutivamente e termina comunque al cessare del rapporto in essere con l'Università.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 31, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i ricercatori a tempo determinato.

Articolo 34 Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica per la componente di cui all'art.25, comma 1, lett. a) il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a tempo indeterminato a quello di professore ovvero dal ruolo di

professore associato a quello di professore ordinario, qualora la nuova posizione acquisita dall'interessato sia in contrasto con quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del presente Capo. È causa di decadenza dalla carica per la componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a *bis*) il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a tempo determinato a quello di professore. Costituisce inoltre motivo di decadenza la cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Direttore di dipartimento. Costituisce altresì motivo di decadenza per tutte le componenti di cui allo stesso art. 25, comma 1, lett. a), a *bis*) e b), la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo, secondo quanto previsto all'art. 94 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 1:

- l'eletto per la componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), viene sostituito con il primo dei non eletti, attingendo dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 32, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo art. 32, comma 2, del presente capo. Nel caso in cui non vi siano altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato;

- gli eletti per le componenti di cui all' art. 25, comma 1, lett. a *bis*) e b), vengono sostituiti con il primo dei non eletti attingendo dalla rispettiva graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 32. Nel caso non vi siano altri candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria, il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.

3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Capo IV

Elezioni dei componenti interni e designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 35

Oggetto e sistema elettorale e di designazione

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 9, dello Statuto, il presente Capo disciplina le elezioni di cinque componenti interni del Consiglio di Amministrazione, di cui:

a) quattro componenti individuati tra professori e ricercatori dell'Ateneo a tempo indeterminato e determinato in regime di tempo pieno;

b) un componente appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato.

2. Le elezioni dei componenti di cui al comma 1 si svolgono, con procedura digitale, sulla base della presentazione di candidature ufficiali definite dal Senato accademico in conformità alla disciplina statutaria e regolamentare interna.

3. Con riguardo alla componente docente, nel caso in cui, o anteriormente o in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dal Senato accademico, il numero dei candidati risulti inferiore a otto, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura elettorale.

4. Con riguardo alla componente del personale tecnico-amministrativo, nel caso in cui, o anteriormente o in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dal Senato accademico, il numero dei candidati risulti inferiore a due, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura elettorale.

5. abrogato.

6. Per ciascuna delle componenti, il decreto di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature di cui ai commi 3 e 4 può essere adottato una volta anteriormente al giudizio di ammissibilità e una volta in conseguenza di tale giudizio. Le rose di cui ai commi precedenti sono definite attraverso la rigorosa verifica dei requisiti di competenza previsti dall'art. 14, comma 4 lett. b), dello Statuto, svolta mediante l'esame del *curriculum vitae* allegato alla richiesta di candidatura, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

7. Con riguardo ai componenti esterni nel caso in cui, o anteriormente o in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dall'apposita commissione nominata dal Rettore ai sensi dell'art. 14, comma 7, dello Statuto, il numero dei candidati risulti inferiore a quattro, o nel caso di mancanza di una rappresentanza di entrambi i generi nella rosa relativa a una componente, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura. Il decreto di riapertura dei termini può essere adottato una volta anteriormente al giudizio di ammissibilità e una volta in conseguenza di tale giudizio.

Articolo 36

Termini della procedura elettorale

1. Le elezioni di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Articolo 37

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente art. 35, comma 1, lett. a), l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2, inseriti nella rosa dei candidati definita dal Senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

2. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente art. 35, comma 1, lett. b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni, in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2, inserito nella rosa dei candidati definita dal Senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.

Articolo 38
Preferenze esprimibili

1. Per l'elezione dei componenti di cui al presente Capo ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

Articolo 39
Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o in entrambi i collegi elettorali il *quorum* richiesto non è raggiunto, la relativa votazione è ripetuta entro tre mesi dalla conclusione del procedimento elettorale.
3. La mancata designazione elettiva di uno o più componenti così come individuati all'art. 35 non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti del Consiglio sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 40
Risultati elettorali

1. Per ciascuna componente risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.
2. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o, in subordine, il più anziano nei ruoli delle università pubbliche italiane.

Articolo 41
Mandato

1. Il mandato dei componenti di cui all'art. 35 dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 42
Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo, secondo quanto previsto all'art. 94 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
3. In ogni caso i sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Capo IV *bis*

Elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina

Articolo 42-*bis*

Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto, il presente Capo disciplina le elezioni dei tre componenti interni all'Ateneo e dei relativi supplenti nel collegio di disciplina, di cui:
 - a) un componente e il relativo supplente eletti tra i professori ordinari;
 - b) un componente e il relativo supplente eletti tra i professori associati;
 - c) un componente e il relativo supplente eletti tra i ricercatori a tempo indeterminato.
2. Le elezioni dei componenti di cui al comma 1 si svolgono, con procedura digitale, sulla base della presentazione di candidature ufficiali. Il mancato raggiungimento del numero dei candidati non pregiudica la validità della procedura elettorale né della composizione dell'organo, purché il numero complessivo dei suoi componenti sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 42-*ter*

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo, i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato sono suddivisi in tre collegi elettorali distinti.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2. L'elettorato passivo è riservato ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno.

Articolo 42-*quater*

Preferenze esprimibili

1. Per l'elezione dei componenti di cui al presente Capo ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

Articolo 42-*quinquies*

Quorum per la validità delle elezioni

1. Per ciascun collegio elettorale, le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se il *quorum* richiesto non è raggiunto, la relativa votazione è ripetuta nei tre mesi successivi alla conclusione del procedimento elettorale.
3. La mancata designazione elettiva di uno o più componenti non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti del collegio sia almeno pari a quattro.

Articolo 42-*sexies*
Risultati elettorali

1. Per ciascun collegio elettorale risultano eletti, rispettivamente come componente effettivo e supplente, i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.
2. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o, in subordine, il più anziano nei ruoli delle università pubbliche italiane.

Articolo 42-*septies*
Mandato

1. I componenti del collegio di disciplina restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili.

Capo V
Disciplina per le elezioni delle rappresentanze studentesche

Articolo 43
Oggetto

1. Il presente Capo disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi:
 - a) Senato accademico;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Comitato Unico di Garanzia;
 - d) Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità;
 - e) componente elettiva nel Consiglio Studentesco;
 - f) Consigli dei dipartimenti;
 - g) Consigli dei corsi di studio;
 - h) Nucleo di valutazione;
 - i) Comitato per lo sport universitario.

Articolo 44
Rappresentanze

1. Il numero delle rappresentanze da eleggere negli organi di cui al precedente art. 43, a eccezione del Nucleo di valutazione e del Comitato per lo sport universitario, è stabilito secondo quanto indicato ai seguenti commi del presente articolo.
2. Nel Senato accademico il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a cinque, di cui quattro rappresentanti degli studenti e un rappresentante dei dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo, suddivisi in due collegi elettorali distinti; nel Consiglio di Amministrazione è pari a due; nel Comitato Unico di Garanzia è pari a due componenti, e altrettanti supplenti; nel Consiglio Studentesco è pari a venticinque; nel Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità è pari a sette.
3. Nel Consiglio Studentesco il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti in base all'allegato di cui all'art. 22, comma 14, dello Statuto è determinato, al momento dell'indizione delle elezioni, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti ai dipartimenti del settore culturale.
4. Nei Consigli di dipartimento il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio (laurea e laurea magistrale) da eleggere è pari al quindici per cento di tutti i componenti del consiglio, arrotondato all'intero superiore.
5. Nei consigli dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a sei; tale numero è elevato a otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille. Nei consigli di corso di laurea magistrale il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a quattro; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. Nei consigli dei corsi di studio aggregati il numero totale dei rappresentanti degli studenti eleggibili è pari alla somma dei rappresentanti eleggibili nei singoli corsi di studio facenti parte dell'aggregazione.

Articolo 45

Elettorato attivo e passivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all'art. 43, lett. a), b), c), d), e), hanno diritto di voto coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Hanno inoltre diritto di voto gli studenti in regola con il pagamento delle tasse che sono prescritti a un corso di laurea magistrale o comunque quelli che sono iscritti ai corsi di transizione per acquisire l'accesso a un corso di laurea magistrale.
2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all'art. 43, lett. a), b), c), d), e) sono eleggibili coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso e che non sono stati rappresentanti nell'organo accademico negli ultimi due mandati precedenti l'elezione. Sono inoltre eleggibili gli studenti:
 - a) in regola con il pagamento delle tasse che sono prescritti a un corso di laurea magistrale e hanno acquisito i requisiti necessari per il relativo accesso;
 - b) iscritti ai corsi di transizione per acquisire l'accesso a un corso di laurea magistrale. In questo caso lo studente eletto è nominato sotto condizione fino alla regolarizzazione dell'iscrizione, da perfezionare entro la data di inizio mandato, pena la decadenza dalla carica.

2.bis. Per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato accademico, hanno diritto al voto i dottorandi iscritti ai corsi con sede amministrativa presso l'Ateneo e quelli che sono in attesa di sostenere l'esame finale, alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni. Sono eleggibili i dottorandi iscritti per la prima volta a corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo.

3. Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione hanno diritto al voto gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale nonché i dottorandi iscritti ai corsi con sede amministrativa presso l'Ateneo e quelli che sono in attesa di sostenere l'esame finale, riuniti in un unico collegio elettorale. Sono eleggibili gli studenti, iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale e i dottorandi iscritti per la prima volta ai corsi con sede amministrativa presso l'Ateneo.

4. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio Studentesco, gli studenti in possesso dell'elettorato attivo sono suddivisi in un numero di collegi pari al numero dei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti in base all'allegato di cui all'art. 22, comma 14, dello Statuto e in base all'afferenza dei singoli corsi ai dipartimenti o, nel caso di corsi interdipartimentali, al dipartimento di riferimento.

5. Per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di dipartimento hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai corsi di studio afferenti ai relativi dipartimenti o, nel caso di corsi interdipartimentali, al dipartimento di riferimento.

6. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Qualora i consigli di corso di studio risultino aggregati, hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai medesimi corsi, riuniti in un unico collegio elettorale.

Articolo 46

Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, fermo restando il termine di cui all'art. 6, comma 2, per gli elenchi definitivi.

2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni negli elenchi possono essere segnalate da qualunque membro del corpo elettorale, secondo le modalità e i termini indicati all'art. 63. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al termine delle votazioni.

Articolo 47

Sistema elettorale

1. L'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 43, escluso il Nucleo di valutazione e il Comitato per lo sport universitario, si svolge sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti, tranne che nei casi seguenti, per i quali l'elezione si svolge sulla base di candidature individuali con sistema di voto maggioritario:

- corsi di laurea che non raggiungono i 200 iscritti;

- corsi di laurea magistrale che non raggiungono gli 80 iscritti;
- corsi aggregati e corsi di laurea magistrale a ciclo unico che non raggiungono i 280 iscritti.

1.bis. L'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato accademico si svolge sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste concorrenti.

Articolo 48

Presentazione delle liste elettorali e delle candidature individuali

1. Possono presentare le liste elettorali, contenenti le candidature, e, se del caso, le candidature individuali, mediante l'apposito portale di ateneo, gli studenti in possesso di elettorato attivo per ciascun organo da eleggere, secondo quanto indicato all'art. 45 del presente Capo.
2. Ciascuna lista, comprendente le candidature, deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista), pena l'esclusione, nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere:
 - a) il simbolo e la denominazione, atti a identificare la lista, con una eventuale breve presentazione;
 - b) il nominativo del presentatore di lista;
 - c) i nominativi dei candidati associati alla lista, in numero non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista, anche al fine di assicurare le eventuali sostituzioni.
3. I candidati associati alla lista presentata devono confermare, a pena di esclusione, la propria candidatura nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni.
4. Ogni lista, con i relativi candidati, deve essere sottoscritta, a pena nullità della stessa,
 - per l'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale nel Senato accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Unico di Garanzia e nel Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, da un minimo di cento a un massimo di duecento studenti aventi diritto al voto nel relativo organo;
 - per l'elezione del rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico, da un minimo di cinque a un massimo di dieci dottorandi aventi diritto al voto;
 - per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio Studentesco, da un minimo di cinquanta a un massimo di cento studenti aventi diritto al voto per ciascun collegio elettorale;
 - per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di dipartimento, da un minimo di venti a un massimo di quaranta studenti aventi diritto al voto;
 - per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio, da un minimo di dieci a un massimo di venti studenti aventi diritto al voto.
5. abrogato.
- 5.bis. abrogato.
6. Ogni studente può sostenere una sola lista per ciascun organo.
7. Lo studente che presenta la propria candidatura per una lista non può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista per la quale si è candidato.
8. Nei casi per i quali non è prevista la presentazione di liste ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 1.bis, è consentita la presentazione di candidature individuali.

9. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di sostegno alla lista è effettuato dalla commissione elettorale centrale con il supporto della Direzione competente per le procedure elettorali.

9.bis. La commissione elettorale centrale, accertata la correttezza e l'ammissibilità delle liste e delle candidature presentate, comunica agli interessati, le liste e le candidature non ammesse, motivando il mancato accoglimento.

10. Avverso le decisioni assunte dalla commissione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla stessa commissione, entro due giorni dalla notifica ai presentatori della lista o ai candidati.

11. Ultimate le operazioni di controllo, le liste e i nominativi di tutti i candidati ricevono adeguata pubblicità nei modi stabiliti dalla commissione di cui all'art. 50. È garantita in ogni caso la pubblicazione delle liste sul sito web dell'Ateneo nonché su appositi manifesti affissi ai seggi elettorali se previsti.

12. Nel corso della competizione elettorale una lista elettorale può essere ritirata mediante apposita richiesta da parte del presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata all'ufficio competente per le procedure elettorali, entro e non oltre sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

13. Nel corso della competizione elettorale possono essere ritirate anche singole candidature, mediante apposita richiesta da parte dell'interessato. In caso di candidatura associata a una lista concorrente, è necessario che la richiesta sia comunicata formalmente al presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata all'ufficio competente per le procedure elettorali, entro e non oltre sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

Articolo 49 Rappresentanti di lista

1. I presentatori di ciascuna lista possono designare:

- a) un rappresentante e relativo supplente di lista per ciascun seggio elettorale;
- b) un rappresentante di lista e relativo supplente per ciascuna commissione per la propaganda elettorale di dipartimento;
- c) un rappresentante di lista e relativo supplente per la seduta di verifica dei risultati da parte della commissione elettorale centrale.

2. La designazione deve essere effettuata su appositi moduli predisposti dall'amministrazione, a pena di nullità della designazione stessa.

3. Per i rappresentanti di lista nei seggi elettorali, la designazione può essere presentata presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre le settantadue ore precedenti il giorno dell'insediamento del seggio, oppure direttamente ai presidenti di seggio il giorno dell'insediamento del seggio o la mattina del primo giorno delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. Per i rappresentanti di lista in ciascuna delle commissioni di propaganda elettorale, la designazione deve essere effettuata, presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre il termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature.

5. Per la riunione della commissione elettorale centrale, la designazione del rappresentante di lista deve essere effettuata, presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre le settantadue ore precedenti il giorno dell'insediamento del seggio.
6. In caso di presentazione della lista per elezioni in più consessi, non è consentita la designazione di più di un rappresentante per seggio.
7. Qualora le liste presentate nei vari organi risultino fra loro collegate, i presentatori delle liste relative agli organi di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) e b), del presente Regolamento dovranno indicare il nominativo di un unico rappresentante di lista per le operazioni di scrutinio dei vari organi, purché quest'ultimo possieda il requisito di elettore iscritto ad uno dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento presso il quale svolge tale funzione.

Articolo 50

Commissione di Ateneo per la promozione della partecipazione al voto e disciplina della propaganda elettorale

1. È istituita la Commissione di Ateneo con compiti di indirizzo sulle modalità di svolgimento della propaganda elettorale e sulle iniziative atte a promuovere la partecipazione della componente studentesca.
2. Fanno parte della Commissione:
 - il Direttore del Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC) o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - il prorettore con delega agli studenti;
 - il presidente del Consiglio Studentesco, o suo delegato.
3. I dipartimenti, le scuole interdipartimentali e il Centro contribuiscono all'attuazione delle linee di indirizzo stabilite dalla Commissione. Il presidente può invitare alle riunioni della commissione referenti del Centro, dei dipartimenti e delle scuole interdipartimentali.
4. Presso ogni dipartimento può essere istituita una commissione per la propaganda elettorale composta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante di ciascuna lista interessata. La Commissione ha il compito di:
 - assegnare gli spazi per la propaganda elettorale;
 - disciplinare l'uso delle aule per eventuali assemblee e la sospensione dell'attività didattica di cui al comma 7.
5. La Scuola interdipartimentale può costituire un'unica commissione per la propaganda elettorale, presieduta dal Presidente della scuola o da un suo delegato. In tale ipotesi le relative commissioni dipartimentali non sono attivate.
6. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni non può essere svolta la propaganda elettorale.
7. Al fine di consentire lo svolgimento della propaganda elettorale, l'attività didattica, compresi gli esami di profitto e di laurea, è sospesa, per un minimo di tre ore e un massimo di otto complessive, dal decimo giorno feriale precedente l'inizio delle votazioni e fino al termine di cessazione obbligatoria della propaganda elettorale di cui al comma precedente.

Articolo 51

Svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in almeno due giorni feriali consecutivi, di norma nel periodo 15 marzo-15 maggio. Al fine di consentire agli studenti di esercitare il diritto di voto, nei giorni di votazione l'attività didattica è sospesa per un'ora durante la mattinata e per un'ora nel pomeriggio. I consigli di dipartimento possono sospendere le lezioni per un periodo ulteriore di due ore nell'arco dei giorni di votazione.

Articolo 52

Modalità di voto

1. L'elezione dei rappresentanti in tutti gli organi ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato.
2. L'elezione dei rappresentanti degli studenti in ogni organo prevede una scheda apposita.
- 2.bis. Le modalità di voto non possono svolgersi esclusivamente da remoto.
3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e i voti di preferenza sono limitati a un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo, con arrotondamento all'intero superiore fino a un massimo di quattro preferenze. Per l'elezione del rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
4. Il voto di lista è validamente espresso selezionando il quadratino in corrispondenza della denominazione della lista ovvero selezionando il simbolo della lista ove riportato ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. a), o la denominazione della lista stessa. Il voto di preferenza è validamente espresso selezionando il quadratino a fianco del nominativo del candidato della lista prescelta e indicato nella scheda o direttamente il nominativo del candidato stesso.
5. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati, con le modalità di cui al comma precedente, si intende che abbia votato validamente la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.
6. Nel caso di elezioni di rappresentanze nei consigli dei corsi di studio, a candidature individuali, il voto di preferenza è validamente espresso selezionando i candidati prescelti.

Articolo 53

abrogato

Articolo 54

Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto.
2. Se per uno o più collegi elettorali il *quorum* richiesto non è raggiunto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le votazioni sono ripetute nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale, per una sola volta, fatto salvo quanto previsto all'art. 62.
3. La mancata designazione dei rappresentanti non pregiudica la validità della composizione degli organi interessati, purché il numero dei componenti sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 55
Commissioni di seggio

1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce le commissioni di seggio composte da un Presidente e da almeno altri due membri, di cui uno con funzioni di segretario attribuite dal Presidente, e relativi supplenti.
2. Il Presidente e gli altri membri sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo applicando, ove possibile, il criterio della rotazione.
3. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due componenti del seggio, tra i quali o il presidente o il segretario.

Articolo 56
abrogato

Articolo 56-bis
Operazioni di voto

1. abrogato.
2. L'elettore, riconosciuto con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, accede al sistema e, per ciascun organo per cui ha diritto a eleggere una rappresentanza, appone il proprio voto sulla relativa scheda. Ogni scheda indica il numero delle preferenze che il candidato può esprimere per il singolo organo.
3. L'elettore può votare una sola lista e esprimere preferenze fino al numero massimo consentito. Il sistema consente inoltre:
 - di votare "scheda bianca";
 - di rinunciare al voto totalmente o con riguardo a singole schede.
4. Al fine di terminare la votazione, all'elettore è richiesta un'ulteriore esplicita conferma della propria volontà, a seguito della quale l'espressione di voto non è più modificabile, né revocabile.

Articolo 57
Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio dopo la conclusione delle votazioni.

Articolo 58
Risultati elettorali

1. Per il sistema di voto a liste concorrenti, fatta eccezione per i consigli dei corsi di studio aggregati, la commissione elettorale centrale procede come segue:
 - verifica del raggiungimento del *quorum* di validità previsto per ciascun organo;
 - aggregazione dei voti;
 - determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista e della cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti

dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.

2. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... tante volte quanto è il numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati disponibili, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Per ciascun organo, la commissione proclama eletti quei candidati di ciascuna lista che hanno riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. Per il sistema di voto a liste concorrenti nei consigli dei corsi di studio aggregati, la commissione elettorale centrale procede come segue:

- verifica il raggiungimento del *quorum* di validità previsto per ciascun organo;
- determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.

4. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... tante volte quanto è il numero dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio dei corsi di studio aggregato e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell'ordine di lista.

5. Nei consigli dei corsi di studio nei quali la rappresentanza è espressa con il sistema del voto maggioritario, la commissione elettorale centrale, previa verifica del raggiungimento del *quorum* di validità per ciascun organo, dichiara eletti quei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso dei consigli dei corsi di studio aggregati la commissione dichiara eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze è dichiarato eletto il più giovane accademicamente, perché iscritto da minor tempo all'Università. In caso di ulteriore parità, è dichiarato eletto il più giovane di età.

Articolo 59

Rappresentanza nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo sport universitario

1. Nella prima seduta utile dopo l'insediamento, il Consiglio Studentesco è convocato per eleggere con procedura cartacea i due rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione e i due rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario, individuati tra coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 45, commi 2, 2 *bis* e 3.
2. Alle operazioni di voto sovrintende una commissione formata da tre componenti il consesso, tra cui il Presidente e il segretario dell'organo. Nel corso delle operazioni elettorali, la commissione è supportata da personale degli uffici amministrativi.
3. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato. A tal riguardo la commissione di cui al comma precedente deve adottare ogni misura necessaria per garantire il rispetto della segretezza del voto. I componenti della commissione procedono per ciascun elettore alla consegna di una scheda per ciascun organo, preventivamente predisposta, sulla quale egli esprime una sola preferenza, trascrivendo nell'apposita riga tracciata il nome e cognome o il solo cognome del candidato prescelto. Al momento del deposito della scheda votata da parte dell'elettore nell'apposita urna, la commissione attesta su un registro l'avvenuta votazione, apponendo una sigla in corrispondenza del nominativo dell'elettore.
4. terminate le operazioni di voto, la commissione procede alle operazioni di scrutinio, di cui redige un verbale.
5. La votazione è valida purché abbia votato almeno la maggioranza degli aventi diritto.
6. Risultano eletti, per ciascun organo, i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze sarà dichiarato eletto il candidato più giovane accademicamente perché iscritto da minor tempo all'Università e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Articolo 60

Mandato

1. Il mandato delle rappresentanze di cui al presente Capo dura due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
2. In caso di ripetizione delle votazioni di cui all'art. 54, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative già elette.

Articolo 60-bis

Corsi di nuova istituzione

1. Qualora nel biennio corrispondente a un mandato sia istituito un nuovo Corso di studio, gli studenti rappresentanti nel Consiglio di dipartimento di afferenza del corso, entro il 31 gennaio successivo al suo insediamento, designano, tra gli studenti iscritti al corso stesso, una rappresentanza studentesca in conformità a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, dello Statuto di Ateneo. Nel caso di assenza di rappresentanti in carica nel Consiglio di dipartimento, tale compito viene assolto dai rappresentanti nel relativo Consiglio della scuola, ove presente, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consiglio Studentesco.
2. Il mandato dei rappresentanti di cui al precedente comma dura fino alla scadenza del mandato delle altre rappresentanze studentesche già in carica.

Articolo 61 Incompatibilità

1. Le cariche di membro del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione sono fra loro incompatibili. Lo studente che viene eletto in entrambi i consessi dovrà esercitare l'opzione per l'uno o l'altro organo entro tre giorni dalla proclamazione, pena la decadenza dalla nomina in entrambi gli organi.
2. Le cariche di cui al comma 1 sono inoltre incompatibili con la carica di componente nel Nucleo di valutazione dell'Ateneo, nonché con ogni altra carica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. s) della Legge n. 240/2010.

Articolo 62 Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 13 del Capo I del presente Titolo, la carica è attribuita al candidato che nella medesima lista segue in graduatoria l'ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il posto è attribuito a una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Costituisce inoltre motivo di decadenza dalla carica di rappresentante in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo, secondo quanto previsto dall'art. 94 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento. Limitatamente ai consigli dei corsi aggregati, i rappresentanti degli studenti non decadono dalla carica nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione a un altro Corso di studio facente parte della stessa aggregazione. Limitatamente al Nucleo di valutazione e al Comitato per lo Sport Universitario, la carica non è attribuita ai non eletti bensì si procede a nuove elezioni, secondo quanto predisposto all'art. 59.
- 1.bis. Fermo restando quanto disposto all'art. 45, qualora un rappresentante consegua il diploma di laurea triennale e sia preiscritto a un corso di laurea magistrale o sia iscritto ai corsi di transizione per acquisire l'accesso a un corso di laurea magistrale, mantiene la carica fino alla regolarizzazione dell'iscrizione, nel rispetto dei termini, pena la decadenza.
2. Il mandato del nuovo rappresentante dura fino alla conclusione del mandato interrotto.
3. Se non vi sono altri candidati disponibili, anche di altra lista, il Rettore indice nuove elezioni suppletive, salvo che la *vacatio* si verifichi negli ultimi dodici mesi di durata del mandato e purché ne sia data tempestiva comunicazione all'ufficio dell'amministrazione competente. Le elezioni suppletive si svolgono, di norma, nei periodi marzo-aprile e ottobre-novembre.
- 3.bis. Solo in occasione della prima tornata elettorale suppletiva, il Rettore indice nuove elezioni anche per i rappresentanti negli organi di cui all'art. 43, a eccezione del Nucleo di valutazione e del Comitato per lo sport universitario, per i quali non siano state presentate candidature nel corso della tornata elettorale generale, e per gli organi che risultino avere un numero di rappresentanti in carica uguale o inferiore a due.
4. Allo studente che, rivestendo la carica di rappresentante in uno o più organi, incorra nell'istituto della decadenza dagli studi secondo quanto previsto nella normativa di Ateneo o rinunci agli studi, non è applicata la norma di cui precedente art. 13 qualora l'interessato proceda, entro trenta giorni

dalla decadenza o rinuncia, con una nuova immatricolazione/iscrizione; tale eccezione è limitata alla rappresentanza negli organi compatibili con la nuova immatricolazione/iscrizione.

Articolo 63

Reclami

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati alla commissione elettorale centrale entro il termine di tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono, salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 10.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. La commissione decide nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento, dandone immediata notificazione all'interessato.
4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore ricorso al Rettore, il quale decide in via definitiva nei sette giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

Capo VI

Elezioni componenti Commissioni scientifiche di area

Articolo 64

Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto, il presente Capo disciplina le elezioni per la composizione di ciascuna commissione scientifica di area.
2. I componenti di ciascuna commissione, così come individuati all'art. 108 del Capo II del Titolo III del presente Regolamento, sono eletti tra il personale afferente ai settori scientifico disciplinari ricompresi nelle rispettive aree, come indicate nell'allegato 1.
3. La procedura per l'elezione delle commissioni scientifiche di area si svolge, con procedura digitale, in un turno unico e in assenza di candidature ufficiali.

Articolo 65

Elettorato attivo e passivo

1. Per ciascuna commissione scientifica, l'elettorato attivo spetta ai docenti, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai settori scientifico disciplinari ricompresi nell'area scientifica di riferimento e in servizio nell'Ateneo secondo il termine di cui all'art. 6, comma 2. L'elettorato passivo spetta ai docenti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e come

specificati nel relativo provvedimento di indizione, fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.

2. Coloro che afferiscono a settori scientifico disciplinari presenti in più aree devono optare per l'area per la quale intendono esercitare il diritto di voto.

Articolo 66

Elenchi degli eleggibili

1. Gli elenchi provvisori degli eleggibili sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo, unitamente agli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'art. 6 del Capo I del presente Titolo, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.

2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni, che risultino dagli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12 del Capo I del presente Titolo.

3. Gli elenchi definitivi degli eleggibili sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, non oltre sette giorni prima della data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al termine delle votazioni.

Articolo 67

Preferenze esprimibili

1. Ciascun elettore può esprimere due preferenze.

Articolo 68

Quorum di validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se, per ciascun collegio elettorale, ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

2. Se in uno o più collegi elettorali il *quorum* richiesto non è raggiunto, la votazione non può essere ripetuta.

Articolo 69

Risultati elettorali

1. Per ciascuna commissione scientifica di area, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando che sono predisposte tre distinte graduatorie, una per ciascuna delle categorie di appartenenza (professori ordinari, professori associati e ricercatori), in modo da ricoprire i posti a esse assegnati secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 2 del presente Capo. In caso di parità di voti all'interno della stessa categoria, risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o, in subordine, il più anziano nei ruoli delle università pubbliche italiane.

2. Nel caso in cui i posti spettanti a ciascuna delle categorie interessate non siano assegnati per carenza o per mancanza di componenti eletti, questi sono ricoperti dagli eletti appartenenti alle altre restanti categorie, attingendo da una graduatoria generale formata dai rispettivi docenti eletti. In caso di parità di voti fra docenti, risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o, in subordine, il più anziano nei ruoli delle università pubbliche italiane, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.

3. Ogni commissione si ritiene regolarmente costituita purché risultino eletti almeno la metà più uno dei componenti previsti.

Articolo 70

Mandato

1. Gli eletti durano in carica due anni accademici rinnovabili una sola volta consecutivamente.

Articolo 71

Incompatibilità

1. La carica di membro delle commissioni scientifiche di area e quella di membro del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione sono fra loro incompatibili. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve optare, entro tre giorni dalla proclamazione, per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica.

Articolo 72

Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 13 del Capo I del presente Titolo e fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti della graduatoria di appartenenza del componente interessato. Qualora non vi siano nominativi disponibili all'interno della suddetta graduatoria, subentra il primo dei non eletti della graduatoria generale di cui all'art. 69, comma 2.

2. Non costituisce motivo di decadenza il passaggio tra i vari ruoli della docenza.

3. Qualora il passaggio di ruolo riguardi un docente facente parte della graduatoria dei non eletti, il nominativo di tale docente è inserito nella graduatoria della nuova categoria nella quale l'interessato è stato nominato.

4. I sostituti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

5. Qualora non vi siano sostituti utilmente collocati nelle graduatorie e la composizione della commissione non rispetti il numero minimo di componenti previsto all'art. 69, comma 3 del presente capo, il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei dodici mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato.

Capo VII

Elezioni rappresentanti nel Consiglio di dipartimento (personale tecnico-amministrativo, dottorandi e specializzandi, assegnisti di ricerca)

Articolo 73

Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 6, dello Statuto, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel Consiglio di dipartimento:
 - a) personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
 - b) dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
 - c) assegnisti di ricerca del dipartimento.
2. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di dipartimento trova applicazione la disciplina di cui al Capo V del presente Titolo.
3. Le elezioni delle rappresentanze di cui al presente Capo si svolgono sulla base di candidature ufficiali e a scrutinio segreto e voto limitato.
4. Le elezioni delle suddette rappresentanze sono gestite dall'amministrazione del dipartimento e sono indette con provvedimento del relativo direttore.

Articolo 74

Elettorato attivo e passivo

1. Per la rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui alla lett. a) comma 1, dell'art. 73, ha diritto al voto il personale assegnato al dipartimento a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, con esclusione del personale a tempo determinato. Restano fermi i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 5 Capo I del presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il personale trasferito ad altro dipartimento in attesa di definitiva assegnazione gode dell'elettorato attivo e passivo presso il dipartimento in cui risulta ancora assegnato. Il personale assegnato a più dipartimenti gode dell'elettorato attivo e passivo presso il dipartimento in cui la percentuale di impegno è più alta ovvero, nel caso in cui la percentuale di impegno è paritaria, dovrà optare per una delle strutture in cui è impegnato e non potrà esercitare una nuova opzione fino a che permane la situazione di parità.
3. Per la rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 73, riuniti in un unico collegio elettorale, hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato, quelli in attesa di sostenere l'esame finale nonché gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione che afferiscono al dipartimento. Limitatamente ai dottorandi, sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che hanno terminato il corso e sono in attesa di sostenere l'esame finale.
4. Per la rappresentanza degli assegnisti di ricerca di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 73, hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti coloro che sono titolari di un assegno di ricerca attivato presso il dipartimento.

5. Entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni, il competente ufficio amministrativo predispose in via definitiva gli elenchi elettorali.

Articolo 75 Rappresentanze

1. Il personale tecnico-amministrativo elegge una rappresentanza pari al 7% del personale docente afferente al dipartimento, arrotondato all'intero superiore.
2. I dottorandi e gli specializzandi eleggono un rappresentante, se il numero dei docenti afferenti al dipartimento è inferiore o pari a settanta unità; due rappresentanti, se tale numero è superiore a settanta unità.
3. Gli assegnisti di ricerca eleggono un rappresentante.

Articolo 76 Candidature e *quorum* di validità della votazione

1. Coloro che intendono candidarsi devono presentare, entro il decimo giorno antecedente a quello indicato per le votazioni, presso il dipartimento una propria dichiarazione di candidatura, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal competente ufficio amministrativo e reso disponibile nelle forme ritenute più idonee. Qualora non sia presentata alcuna candidatura, la procedura è ripetuta per una sola volta, nei dodici mesi successivi alla conclusione delle procedure.
2. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 73 sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto; le votazioni per le designazioni elettive della rappresentanza di cui alla lett. b) dell'art. 73 sono valide se vi ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto. Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, non si procede allo scrutinio e la votazione è ripetuta per una sola volta, nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale.
3. La mancata designazione di una o più rappresentanze nel Consiglio non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

Articolo 77 Preferenze esprimibili

1. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

Articolo 78 Modalità di voto

1. abrogato.
- 1.*bis*. Per le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), alle suddette operazioni sovrintende una commissione di seggio nominata dal Direttore del dipartimento e compo-

sta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario. In caso di votazione con procedura digitale, la commissione è nominata con decreto del Rettore.

2. A ogni elettore è consegnata a mano, o resa accessibile in via telematica, una scheda appositamente predisposta sulla quale esprimere la propria preferenza, indicando il nome e il cognome del candidato scelto. La mera indicazione del cognome è considerata valida, qualora non sussista omonimia fra più candidati.

Nell'ipotesi di candidati che abbiano, oltre al medesimo cognome, anche il medesimo nome, l'elettore dovrà indicare gli elementi di identificazione di ciascun candidato, previamente resi noti nelle liste elettorali.

3. L'avvenuta votazione deve essere debitamente annotata da parte della commissione sul registro dei votanti o acquisita automaticamente dal sistema informatico.

Articolo 79 Risultati elettorali

1. Al termine delle votazioni la commissione di seggio effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio, a seconda dei casi manuale o informatizzato.

2. Sono dichiarate nulle le preferenze che non sono riferite ai nominativi dei candidati ufficiali. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o, in subordine, il più anziano nei ruoli delle università pubbliche italiane.

4. Per i rappresentanti dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da minor tempo al rispettivo corso e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

5. Per il rappresentante degli assegnisti di ricerca, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato titolare dell'assegnato di ricerca da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

6. La commissione redige un verbale delle operazioni elettorali, nel quale dovranno risultare: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e le relative firme o attestazioni del sistema informatico che certifichino l'esercizio del voto, i rappresentanti da eleggere, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti.

Articolo 80 Mandato

1. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dura quattro anni accademici ed è rinnovabile; il mandato delle altre rappresentanze dura due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Articolo 81 Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 13 del Capo I del presente Titolo, il rappresentante è sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria del relativo collegio elettorale e il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
2. Se non vi sono altri candidati disponibili per la sostituzione, il Direttore del dipartimento indice elezioni suppletive, qualora la *vacatio* si verifichi prima di sei mesi dalla scadenza naturale del mandato.
3. In caso di ripetizione delle votazioni per mancato raggiungimento del *quorum* l'eletto dura in carica fino alla scadenza del mandato della relativa componente rappresentativa.

Titolo II *bis* Assemblee studentesche

Articolo 81-*bis* Assemblee di dipartimento, di scuola e di Ateneo

1. Per discutere argomenti di interesse della comunità universitaria, possono essere convocate assemblee studentesche nell'ambito del dipartimento, della scuola o dell'intero Ateneo, compatibilmente con lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
2. Le assemblee si svolgono in aule dell'Ateneo nel rispetto del Regolamento sulla concessione degli spazi.
3. La richiesta, adeguatamente motivata, può essere presentata per iscritto da almeno trenta studenti oppure, a seconda dei casi, da almeno due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento, nel Consiglio della scuola, nel Senato accademico o nel Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento di funzionamento del dipartimento può prevedere una diversa disciplina della suddetta richiesta limitatamente alle assemblee dipartimentali.
4. La richiesta deve essere presentata al Direttore del dipartimento o al Presidente della scuola, oppure al Rettore per le assemblee di Ateneo, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
5. Sull'eventuale richiesta di sospensione delle attività didattiche concomitanti con l'orario dell'assemblea, decidono per competenza, a seconda dei casi, il Direttore del dipartimento sentiti i presidenti dei corsi di studio a esso afferenti, il Presidente della scuola sentiti i presidenti dei corsi di studio coordinati e i direttori dei dipartimenti, oppure il Rettore, sentiti i direttori di dipartimento e i Presidenti delle scuole.

Titolo III Organi collegiali

Capo I Senato accademico e Consiglio di Amministrazione - Commissioni miste

Articolo 82 Calendario delle adunanze

1. Il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, di seguito rispettivamente “organo”, si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni anno solare dal Rettore, in qualità di Presidente.
2. Ciascun organo si riunisce in seduta straordinaria quando:
 - a) il Presidente ritiene che circostanze urgenti e l’andamento della gestione dell’Ateneo lo richiedano;
 - b) almeno un terzo dei componenti ne fa motivata richiesta scritta al Presidente; in questo caso l’organo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 83 Convocazione e ordine del giorno

1. Il Presidente convoca l’organo e ne fissa l’ordine del giorno.
2. Il Presidente iscrive all’ordine del giorno anche argomenti proposti da un numero di componenti dell’organo non inferiore a un quarto, arrotondato all’intero superiore, purché la richiesta pervenga entro il termine di 8 giorni dallo svolgimento della seduta programmata.
3. La convocazione indica il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e contiene l’ordine del giorno della seduta.
4. L’ordine del giorno, formulato in maniera chiara e precisa, indica gli argomenti da trattare e quelli per i quali la deliberazione deve essere assunta a maggioranza qualificata.
5. Per motivi di necessità e urgenza possono essere inseriti argomenti in un ordine del giorno integrativo; in tal caso, esso deve essere notificato ai componenti dell’organo almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta ed entro tale termine il relativo materiale istruttorio deve essere messo a disposizione degli stessi, con le modalità di cui al successivo comma 6.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto e comunicata con mezzi idonei a certificarne la spedizione e la ricezione almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In particolare, gli avvisi di convocazione sono trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica (modalità idonea a sostituire la forma scritta ogni qual volta sia successivamente prevista); in alternativa, nell’impossibilità di utilizzare lo strumento telematico o per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione presso la sede di servizio. La stessa è comunicata per posta elettronica ai membri dell’altro organo; è inoltre pubblicata sul sito web dell’Ateneo.
7. Almeno due giorni prima della seduta i testi delle istruttorie relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono resi disponibili ai componenti

Articolo 84 Schema di deliberazione

1. La proposta di deliberazione, corredata da una relazione tecnica sottoscritta dal Responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria e vistata dal Dirigente del settore di appartenenza, deve contenere:

- l'indicazione delle norme di legge, di Statuto o di Regolamento presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;
- le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
- la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implicino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio e l'indicazione del capitolo su cui va a gravare la spesa.

Articolo 85 Validità delle sedute

1. Le adunanze dell'organo sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento e se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti medesimi; tale *quorum* deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.
2. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta di ciascun componente, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica, non venga raggiunto il numero legale, il Presidente sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore a trenta minuti, al termine del quale rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

Articolo 86 Poteri del Presidente

1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'organo;
- b) riconosce la validità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola in caso contrario;
- c) può ritirare, all'inizio della seduta, argomenti iscritti all'ordine del giorno, previa esposizione della motivazione;
- d) può proporre di variare l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- e) può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione siano presenti e concordi tutti i componenti dell'organo; in caso contrario l'argomento può essere posto in discussione, ma non può dar luogo a delibera;
- f) dirige i lavori;
- g) modera le discussioni;
- h) concede la parola secondo l'ordine di presentazione della richiesta;
- i) richiama all'ordine i componenti dell'organo nel caso in cui venga turbato il regolare svolgimento della seduta e in caso di reiterazione di comportamenti inappropriati può invitare i membri interessati ad allontanarsi dalla seduta;
- j) dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli iscritti a parlare siano intervenuti sull'argomento;
- k) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;

- l) dichiara sciolta la seduta;
 - m) firma il processo verbale insieme al segretario.
2. In caso di impedimento o assenza del Rettore, o nel caso in cui lo stesso si trovi in situazioni di incompatibilità, le funzioni di Presidente sono assunte dal prorettore vicario.
 3. Nel caso in cui si configurino situazioni di incompatibilità sia del Rettore sia del prorettore vicario, le funzioni di Presidente sono assunte per il Senato accademico dal decano dei professori ordinari e dal consigliere docente con maggiore anzianità accademica per il Consiglio di Amministrazione.
 4. In caso di cessazione dalla carica di Rettore per qualsiasi causa determinatasi, le funzioni di Presidente sono assunte dal decano dei senatori professori ordinari.

Articolo 87

Funzioni di segretario verbalizzante

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore generale. In caso di suo impedimento o assenza tali funzioni sono esercitate dal Vicedirettore. In caso di contemporaneo impedimento del Direttore generale e del Vicedirettore, anche per il verificarsi di situazioni di incompatibilità, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario incaricato dal Direttore generale.

Articolo 88

Diritto di iniziativa

1. Ogni componente dell'organo ha il diritto di iniziativa che esercita attraverso la presentazione al Presidente di interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo, proposte di deliberazione o emendamenti ad atti sottoposti alla votazione.

Articolo 89

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al Presidente per sapere:
 - se è al corrente di un determinato fatto e se questo corrisponde o meno a verità;
 - quali iniziative intende intraprendere in relazione al manifestarsi di un fatto correlato direttamente alla vita dell'Ateneo.
2. L'interrogazione viene, di norma, presentata prima dell'inizio della seduta e comunque nei termini congrui per consentire una risposta. In caso contrario il Presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza delle motivazioni di necessità e urgenza tali da richiedere una risposta immediata, altrimenti ne dispone il rinvio alla seduta successiva.
3. Il testo dell'interrogazione e la relativa risposta vengono riportate integralmente nel verbale della seduta.

Articolo 90

Mozione

1. La mozione consiste in una proposta di documento tendente a promuovere una deliberazione dell'organo su questioni riguardanti la comunità universitaria. Il Presidente, accertata l'ammissibilità della mozione in relazione alla tutela della sfera personale e dei valori fondamentali dell'Ateneo, la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. La mozione deve pervenire al Presidente entro il giorno successivo alla data di presentazione dell'ordine del giorno della seduta.
3. Nel caso di urgenza la mozione può essere presentata anche successivamente alla scadenza del termine di cui al comma precedente o nel corso della seduta. Il Presidente può ammetterla qualora verifichi l'ammissibilità e la sussistenza dei motivi di urgenza; diversamente ne dispone il rinvio alla seduta successiva.

Articolo 91 Proposta di delibera

1. La proposta di delibera consiste nella richiesta di esame, in corso di seduta, di uno o più argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Su di essa decide il Presidente con le modalità di cui all'art. 86, comma 1, lett. e).

Articolo 92 Emendamento

1. L'emendamento consiste in una proposta di cambiamento, per soppressione, sostituzione o aggiunta, di una proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, di norma, in forma scritta, in relazione all'argomento in esame, all'inizio o nel corso dell'illustrazione e della discussione generale e comunque prima dell'inizio delle votazioni. Ogni emendamento può essere illustrato da un presentatore; in tal caso può chiedere e ottenere la parola un componente contrario per replicare. Nel caso di emendamenti su proposte di delibera, la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e sull'intero testo.

Articolo 93 Diritto di informazione, diritto di accesso e dovere di segretezza

1. Al fine di acquisire ogni utile elemento di giudizio sugli argomenti in discussione, i senatori e i consiglieri hanno diritto di chiedere informazioni e chiarimenti relativamente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai funzionari che hanno predisposto le relative istruttorie.
2. Ai senatori e consiglieri è consentito l'accesso informale alla documentazione amministrativa sulle tematiche che riguardano la vita dell'Ateneo, se necessario per il corretto espletamento del proprio mandato. Ove sussistano dubbi sull'accessibilità del documento, l'accesso avviene nella forma scritta. In entrambi i casi, l'accesso è consentito nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, nonché della regolamentazione interna, in materia di accesso e diritto alla protezione dei dati personali.

3. I componenti dell'organo sono tenuti al vincolo della segretezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'espletamento del proprio mandato.

Articolo 94

Decadenza

1. La mancata partecipazione al 40% delle sedute dell'organo in un anno accademico, arrotondato all'intero superiore, così come la mancata giustificazione della propria assenza per tre sedute consecutive, comportano la decadenza dalla carica.

Articolo 95

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute dell'organo possono partecipare solo gli aventi diritto.

2. È facoltà del Presidente, anche su proposta di singoli membri, invitare i singoli Prorettori e i Delegati del Rettore alla discussione preliminare sugli argomenti relativi ai settori di competenza. Su invito del Presidente possono inoltre partecipare alle sedute dirigenti, funzionari, docenti competenti per materia, nonché esperti nelle materie sottoposte all'esame dell'organo, anche estranei all'amministrazione, per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni caso, essi si allontanano prima della votazione.

3. Alle sedute è presente, inoltre, a supporto del Direttore generale che esercita la funzione di segretario, il personale amministrativo da lui appositamente incaricato.

4. L'organo può deliberare di tenere sedute in tutto o in parte pubbliche; al momento della votazione devono comunque essere presenti i soli componenti dell'organo.

5. Nessun componente dell'organo può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente, i suoi parenti o affini entro il quarto grado e in tutte le ipotesi per le quali la normativa di Ateneo prevede un dovere di astensione; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel *quorum* di validità della seduta e della deliberazione.

Articolo 96

Comunicazioni

1. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta con la lettura delle comunicazioni.

2. La comunicazione consiste in una informazione data all'organo su atti, fatti e avvenimenti di interesse per la comunità universitaria.

3. Il Presidente può consentire a ogni componente dell'organo di esporre una o più comunicazioni di cui abbia ricevuto informazione in precedenza.

Articolo 97

Discussione e modalità di voto

1. Il Presidente illustra, o invita uno dei soggetti di cui al precedente art. 95, comma 2, a illustrare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sui quali apre la discussione; il Presidente ha la facoltà di invitare un membro dell'organo a farlo in sua vece.
2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito nella convocazione; la sequenza di trattazione degli argomenti può essere variata, in apertura di seduta, su proposta del Presidente o di uno o più componenti. Sulla proposta si esprime l'organo con il *quorum* ordinariamente richiesto per le deliberazioni.
3. I componenti dell'organo che intendono intervenire nella discussione devono iscriversi presso la presidenza.
4. A conclusione degli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita l'organo a deliberare; a questo punto sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento.
5. Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.
6. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto viene adottato:
 - a) se le deliberazioni si riferiscono a questioni che riguardano singole persone;
 - b) su richiesta di almeno un membro dell'organo accolta dalla maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Ateneo richiedano *quorum* qualificati.
8. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 98

Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'organo sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Articolo 99

Verbale delle sedute

1. Delle sedute dell'organo è redatto processo verbale, nel quale si riportano:
 - a) luogo, anno, mese, giorno e ora dell'adunanza;
 - b) ordine del giorno della seduta;
 - c) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, di coloro che hanno giustificato l'assenza per iscritto, adducendo i motivi dell'impedimento;
 - d) indicazione di chi presiede la seduta e di chi svolge le funzioni di segretario;
 - e) indicazione di soggetti presenti alla discussione;
 - f) gli atti e i documenti allegati;

- g) una sintesi della discussione, gli interventi formulati in forma scritta di cui si richieda al segretario l'inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto; le decisioni di voto con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti;
 - h) le deliberazioni adottate.
2. Deve inoltre essere riportato nel verbale l'esito della votazione e la proclamazione da parte del Presidente.
 3. Fatto salvo quanto disposto all'art. 98, comma 1, il verbale, escluso il caso in cui sia approvato seduta stante, di norma viene approvato nella seduta immediatamente successiva. In tale ultimo caso è messo a disposizione dei componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della seduta nella quale avviene l'approvazione. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato o integrato solo il riassunto del proprio intervento nella discussione. Si può procedere alla rettifica e/o all'integrazione del verbale solo nel caso in cui l'intervento sia stato erroneamente riportato.
 4. A supporto della verbalizzazione, le sedute dell'organo sono registrate. Le registrazioni sono conservate a cura del segretario fino all'approvazione del relativo verbale, dopodiché sono distrutte.
 5. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 100 Pubblicità degli atti

1. Le delibere degli organi collegiali sono pubblicate secondo le norme stabilite dalla regolamentazione di Ateneo, nel rispetto del diritto alla riservatezza.
2. L'Università assicura, anche mediante appositi regolamenti, il diritto di accesso ai verbali degli organi collegiali.

Articolo 101 Commissioni permanenti Senato accademico e Consiglio di Amministrazione

1. Con decreto del Rettore sono nominate le seguenti Commissioni permanenti miste fra Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, allo scopo di trattare tematiche comuni:
 - a) Commissione I - Didattica, attività studentesche e internazionalizzazione;
 - b) Commissione II - Ricerca e trasferimento tecnologico;
 - c) Commissione III - Politiche del personale;
 - d) Commissione IV - Edilizia e impiantistica;
 - e) Commissione V - Bilancio, programmazione e sviluppo.
2. Ciascuna commissione di cui al comma 1, nell'ambito individualmente attribuito, ha compiti consultivi e istruttori nei confronti degli organi, ai quali può altresì proporre delibere.
3. In caso di tematiche di interesse comune a più commissioni, le medesime possono essere convocate anche congiuntamente.

Articolo 102
Altre commissioni

1. Per materie particolari il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione possono deliberare l'istituzione di commissioni, anche partecipate da persone esterne agli organi e all'Ateneo, di durata non superiore a due anni accademici.

Articolo 103
Composizione delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni di cui all'art. 101, fatta eccezione per la Commissione I, sono composte dal Presidente e da un numero di membri pari a dieci, individuati, su proposta del Rettore, dal Senato e dal Consiglio tra i propri componenti, in modo che risulti garantita la rappresentatività dei due organi e dei settori culturali. Di ciascuna commissione fa comunque parte un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti, designati tra i propri membri dalle stesse componenti congiunte del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. Della Commissione Ricerca e trasferimento tecnologico fa comunque parte il rappresentante dei dottorandi. Della Commissione III - Politiche del Personale fa comunque parte un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato.

2. La Commissione I è composta pariteticamente da tutti i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente del Consiglio Studentesco e da un pari numero di docenti, compreso il Presidente, individuati, a eccezione di quest'ultimo, all'interno della componente nei due organi.

3. È comunque consentito a tutti i membri del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute di qualsiasi commissione.

4. I Prorettori e i Delegati del Rettore competenti per materia possono partecipare alle riunioni delle commissioni senza diritto di voto.

5. Esperti della materia o del tema in discussione possono essere invitati dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di ciascuna commissione.

Articolo 104
Funzioni di Presidente

1. Tutte le commissioni sono presiedute dal Rettore o da un suo delegato.

Articolo 105
Decadenza

1. Due assenze consecutive ingiustificate da parte di uno qualsiasi dei componenti di una commissione permanente (con esclusione del Presidente) comportano la decadenza automatica dalla carica.

2. La sostituzione del decaduto avviene con le modalità di cui all'art. 103.

Articolo 106
Segreteria di supporto

1. Ciascuna commissione permanente dispone di una segreteria, secondo la previsione contenuta nell'atto di nomina.
2. Per ciascuna commissione permanente l'amministrazione assicura il servizio di segreteria secondo le modalità di organizzazione interne definite dal Direttore generale.

Capo II
Commissioni scientifiche di area: composizione e funzionamento

Articolo 107
Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto, il presente Capo disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni scientifiche di area.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono incaricate di formulare motivate proposte al Senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti all'attività di ricerca autonomamente programmata, attraverso lo svolgimento di attività istruttorie e valutative, sulla base dei criteri generali definiti dal Senato stesso per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca.

Articolo 108
Composizione

1. Il numero dei membri di ciascuna commissione, rispettando un criterio di proporzionalità rispetto al numero dei docenti dell'area e garantendo la rappresentatività di tutte le fasce di docenza, è così determinato:
 - cinque, di cui due professori ordinari, due professori associati e un ricercatore, per numerosità dell'area fino a settanta docenti;
 - nove, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, per numerosità dell'area da settantuno a centocinquanta docenti;
 - undici, di cui quattro professori ordinari, quattro professori associati e tre ricercatori, per numerosità dell'area di oltre centocinquanta docenti.

Articolo 109
Presidente e segretario

1. Ciascuna commissione è convocata, entro un mese dal decreto di nomina, dal decano dei professori ordinari che ne fanno parte; nella prima riunione, presieduta dal decano, la commissione designa il Presidente al proprio interno fra i docenti di ruolo, a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente può designare, fra i docenti di ruolo componenti della commissione stessa, un

Vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza temporanei.

2. Il Presidente designa inoltre, fra i componenti della commissione, un segretario con funzioni di verbalizzante.

Articolo 110 Convocazione

1. Ciascuna commissione è convocata dal Presidente, secondo il calendario stabilito sulla base degli adempimenti cui è tenuto l'Ateneo in materia di ripartizione dei fondi di ricerca. La commissione può essere convocata, in seduta straordinaria, qualora il Presidente lo reputi opportuno in presenza di particolari circostanze, ovvero vi sia motivata richiesta scritta da parte di almeno la metà più uno dei componenti.

2. La convocazione avviene con almeno cinque giorni d'anticipo, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

3. Per motivi di urgenza i termini previsti dal comma precedente possono essere eccezionalmente derogati.

Articolo 111 Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni si applica la disciplina in materia prevista nello Statuto.

2. Le deliberazioni nelle commissioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al competente ufficio dell'amministrazione centrale per gli adempimenti consequenziali.

Capo III Commissioni paritetiche

Articolo 112

Numero, composizione e modalità di individuazione dei componenti della Commissione paritetica del dipartimento, della Commissione paritetica della scuola, della Commissione paritetica del corso di studio

1. Salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 3, dello Statuto, presso ciascun dipartimento è istituita una commissione, composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del Consiglio del dipartimento arrotondato al numero pari superiore, fino a un massimo di sedici, per metà docenti e per metà studenti. Nella componente docente è compreso anche il Direttore del dipartimento o suo delegato, con funzione di Presidente della commissione stessa.

2. Presso ciascuna Scuola è istituita una commissione paritetica, composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio della scuola e da un ugual numero di docenti designati fra i

professori e ricercatori facenti parte del Consiglio stesso. Nella componente docente è compreso anche il Presidente della scuola o suo delegato, con funzione di Presidente della commissione stessa.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5, dello Statuto, presso ciascun Corso di studio è istituita una commissione paritetica, composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di corso di studio e da un ugual numero di docenti designati fra i professori e ricercatori facenti parte del Consiglio stesso. Nella componente docente è compreso anche il Presidente del corso di studio o suo delegato, con funzione di Presidente della commissione stessa.

4. L'individuazione dei componenti di cui al comma 1 avviene attraverso una procedura elettorale indetta dal Direttore del dipartimento, con modalità definite nel Regolamento di funzionamento del dipartimento medesimo. L'elettorato attivo e passivo spetta, per la componente docente, a tutti i professori e ricercatori componenti il Consiglio di dipartimento, per la componente studentesca a tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di dipartimento. Detto Regolamento può prevedere che la componente docente sia designata fra i professori e ricercatori facenti parte del Consiglio stesso.

5. Qualora la rappresentanza studentesca nel Consiglio di dipartimento non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 1, la commissione paritetica è costituita da tutti i rappresentanti nel Consiglio e da un pari numero di docenti.

6. In caso di mancata elezione della componente studentesca in Consiglio di dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio afferenti al dipartimento.

7. In caso di mancata elezione degli studenti nel Corso di studio, le funzioni della Commissione paritetica del corso di studio sono assunte dalla Commissione paritetica del dipartimento o della Scuola, ove questa sia costituita, qualora le competenze della Commissione paritetica del dipartimento cui il Corso di studio afferisce siano state attribuite alla Scuola.

7.bis. In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi causa degli studenti nelle commissioni suddette, si procede alla relativa sostituzione con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. In mancanza di sostituti, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità delle commissioni.

8. Qualora il numero di una delle componenti subisca una variazione, la pariteticità deve essere comunque garantita con modalità definite dal Consiglio di riferimento.

8.bis. Salvo diversa disciplina prevista nei rispettivi regolamenti delle strutture, il mandato della componente docente ha la stessa durata del mandato della componente studentesca.

Capo IV

Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Studentesco e per la costituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

Articolo 113

Regolamento del Consiglio Studentesco

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio Studentesco sono fissati

nel Regolamento previsto dall'art. 18 dello Statuto, che è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio Studentesco.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

- a) le modalità di elezione del Presidente e i suoi poteri;
- b) l'individuazione del segretario verbalizzante;
- c) i motivi che determinano l'eventuale decadenza dalla carica dei componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo;
- d) le modalità di convocazione delle sedute ordinarie;
- e) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
- f) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a nove in un anno;
- g) le modalità di definizione dell'ordine del giorno;
- h) le modalità per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali e delle delibere delle sedute del Consiglio e delle commissioni e del relativo accesso;
- i) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute; j) le ipotesi in cui le delibere devono essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
- k) i diritti e i doveri dei componenti;
- l) le modalità di svolgimento della seduta dell'organo, compresi i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare; m) le norme per l'eventuale costituzione di commissioni permanenti e provvisorie.

3. L'Ateneo assicura il supporto di una segreteria per la redazione, conservazione e accesso dei verbali delle sedute dell'organo secondo modalità organizzative interne definite dal Direttore generale.

Articolo 114

Regolamento Comitato Unico di Garanzia

1. Il Regolamento contenente le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università, previsto dall'art. 19 dello Statuto, deve prevedere:

- a) la composizione paritetica dell'organo, formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo individuate secondo criteri definiti nel Regolamento e da un pari numero di rappresentanti, docenti e tecnici amministrativi, dell'amministrazione universitaria, ivi compreso il Presidente, e da altrettanti supplenti; la composizione del Comitato è integrata da due rappresentanti degli studenti, e altrettanti supplenti, che partecipano alle sedute e hanno diritto di voto sui soli argomenti che riguardano la componente studentesca;
- b) le modalità di designazione dei rappresentanti dell'amministrazione universitaria;
- c) una composizione che assicuri la parità di genere;
- d) la modalità di nomina;
- e) i motivi che determinano l'eventuale decadenza dalla carica dei componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo;
- f) le modalità di designazione del Presidente;

- g) i compiti del Presidente;
 - h) l'individuazione del segretario verbalizzante;
 - i) le modalità di convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie;
 - j) la previsione di una cadenza periodica delle sedute ordinarie;
 - k) le condizioni di validità delle sedute e delle deliberazioni;
 - l) abrogato;
 - m) la possibilità di costituire commissioni e gruppi di lavoro;
 - n) i compiti di natura propositiva, consultiva e di verifica del Comitato e i rapporti con l'amministrazione universitaria;
 - o) la previsione di una relazione annuale entro il 30 marzo di ogni anno sulla situazione del personale dell'Università riferita all'anno precedente riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e di studio da trasmettere al Rettore e al Direttore generale.
2. L'Ateneo assicura il supporto di una segreteria per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute dell'organo secondo modalità organizzative interne definite dal Direttore generale.

Titolo III *bis* Sedute degli organi collegiali

Articolo 114-*bis* Modalità di svolgimento delle sedute negli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali di cui ai Titoli III, IV e V del presente Regolamento si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In caso di necessità la partecipazione di alcuni o di tutti i componenti alle riunioni può eccezionalmente avvenire anche per via telematica, tramite collegamento da remoto in video/audioconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano la partecipazione simultanea di tutti i partecipanti, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento di Ateneo.

Titolo IV Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 115 Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina le modalità per l'istituzione e la disattivazione dei dipartimenti, delle scuole interdipartimentali, dei centri e contiene le norme generali per il loro funzionamento.

Capo I Dipartimenti

Articolo 116 Il dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il dipartimento è la struttura di base in cui si articola l'Ateneo per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Esso è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria, comprensiva di un elenco di settori scientifico-disciplinari, individuato con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.

Articolo 117 Procedura per l'istituzione e la disattivazione del dipartimento

1. L'istituzione di un dipartimento è disposta con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico.
2. La proposta di istituzione di un nuovo dipartimento può scaturire anche su iniziativa di un gruppo di docenti di almeno quaranta unità che intendono afferire al dipartimento stesso, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 22, comma 6, dello Statuto per cui tale limite può essere derogato. In tale ipotesi il Senato è tenuto a portarla in discussione e a motivare l'eventuale parere negativo.
3. La proposta di istituzione di un nuovo dipartimento deve contenere:
 - a) le motivazioni e le finalità del dipartimento con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare;
 - b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari;
 - c) l'elenco dei docenti che intendono afferire al dipartimento; d) l'indicazione delle linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare;
 - e) l'indicazione dei corsi di studio e di dottorato di ricerca e delle eventuali scuole di specializzazione che afferiranno al nuovo dipartimento;
 - f) le eventuali strutture che verrebbero a essere soppresse e la loro situazione patrimoniale ed economica;
 - g) una scheda tecnica in cui sono indicati locali, laboratori, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento delle finalità di didattica e di ricerca del costituendo dipartimento, nonché la previsione di fabbisogno di personale tecnico amministrativo;
 - h) il parere dei consigli delle strutture coinvolte, sotto il profilo delle risorse umane e materiali.
4. Nel decreto di istituzione del dipartimento, sentito il Direttore generale, sono definite:
 - a) l'assegnazione al nuovo dipartimento delle risorse logistiche e strumentali nonché delle altre risorse necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ivi comprese le risorse finanziarie;
 - b) le procedure per l'espletamento delle operazioni connesse alla chiusura dei documenti contabili di bilancio, comprese le attività amministrativo-contabili delle strutture che eventualmente in esso

vanno a confluire e di quelle connesse all'avvio delle corrispondenti attività del nuovo dipartimento.

5. L'assegnazione del personale tecnico amministrativo alla struttura è disposta con separato provvedimento del Direttore generale.
6. Il dipartimento viene attivato a decorrere dalla data indicata nel decreto rettorale di istituzione.
7. Per quanto riguarda i dipartimenti che non usufruiscono della deroga di cui all'art. 22, comma 6, dello Statuto, nell'ipotesi in cui la componente docente scenda al di sotto del limite delle 40 unità per un periodo di due anni, il Consiglio di Amministrazione procede alla disattivazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare la disattivazione del dipartimento, determina anche la destinazione delle risorse finanziarie e patrimoniali e l'afferenza del personale docente, sulla base delle manifestazioni di volontà espresse con le modalità di cui al successivo art. 119. L'assegnazione del personale tecnico amministrativo è disposta con provvedimento del Direttore generale.

Articolo 118

Modifica dei settori scientifico-disciplinari

1. La modifica dei settori scientifico disciplinari di un dipartimento è deliberata dal Senato accademico, a maggioranza dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, acquisita la proposta o il parere di tutti i consigli di dipartimento interessati.

Articolo 119

Afferenza del personale docente al dipartimento

1. Ogni docente afferisce a un solo dipartimento.
2. Il docente, al momento della presa di servizio, afferisce al dipartimento che ne ha proposto la chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
3. La richiesta di afferenza ad altro dipartimento, corredata del *curriculum* del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal dipartimento cui il docente intende afferire. La richiesta di afferenza è indirizzata al Magnifico Rettore e, per conoscenza, ai direttori dei dipartimenti interessati.
4. I consigli dei dipartimenti interessati esprimono parere sulla richiesta di afferenza tenendo conto delle esigenze scientifiche, didattiche e organizzative. Il dipartimento di appartenenza del docente deve pronunciarsi anche sull'eventuale spostamento delle risorse che la variazione di afferenza comporta.
5. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e i consigli dei dipartimenti interessati, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti in questione, delibera sulla richiesta di afferenza sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la richiesta di afferenza deve essere coerente con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il dipartimento di destinazione;
 - b) tenere conto delle conseguenze della mobilità del richiedente, per il dipartimento di provenienza, sulle violazioni dei limiti di numerosità in relazione a quanto previsto nel precedente art. 117, comma 7;

- c) devono essere verificate le implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative connesse al trasferimento del richiedente;
- d) in caso di strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, qualora il trasferimento comporti l'inserimento in una diversa unità operativa assistenziale, l'afferenza è subordinata all'acquisizione delle previste autorizzazioni, nonché al parere della Scuola di medicina.
6. A conclusione dell'iter di cui al presente articolo l'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo, fatte salve ipotesi eccezionali valutate dagli organi accademici. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
7. Il termine di cui ai commi 2 e 6 non si applica nell'ipotesi in cui il docente intenda afferire a un dipartimento di nuova istituzione.

Articolo 120

Corsi di studio interdipartimentali

1. Un Corso di studio può afferire a più dipartimenti nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del Corso di studio.
2. Un Corso di studio non può essere interdipartimentale se un unico dipartimento contribuisce ad almeno i 2/3 della docenza interna del corso (quota didattica).
3. Negli altri casi un Corso di studio può afferire a quei dipartimenti che ne facciano richiesta e la cui quota didattica sia almeno il 20%.
4. Nel caso di corsi di studio la cui afferenza a un singolo dipartimento o a più dipartimenti non possa essere determinata secondo i criteri precedenti, l'eventuale afferenza a uno o più dipartimenti è stabilita dal Senato accademico, su proposta degli stessi.
5. L'afferenza di un Corso di studio ai dipartimenti ha durata pari ad almeno la durata legale del corso medesimo.
6. Nel caso di corsi di studio interdipartimentali, il Senato accademico individua il dipartimento di riferimento fra quelli con le quote didattiche più significative, salvo diversi accordi tra i dipartimenti interessati. Tutti i dipartimenti interessati sono comunque responsabili della sostenibilità del Corso di studio, in relazione alla propria quota didattica.
7. Il dipartimento di riferimento provvede agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali e dal Regolamento didattico di Ateneo relativamente all'aggiornamento delle banche dati ministeriali e locali.
8. Gli studenti iscritti al Corso di studio fanno parte dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche del Consiglio del dipartimento di riferimento.

Articolo 121

Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. Entro novanta giorni dalla sua attivazione il dipartimento si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo Consiglio.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 è sottoposto al controllo di legittimità e merito del Senato accademico secondo quanto previsto dall'art. 168 del presente Regolamento.
3. Il Regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
- a) le indicazioni riguardanti le finalità del dipartimento;
 - b) la declaratoria di cui all'art. 22, comma 2, dello Statuto;
 - c) le indicazioni riguardanti la sede del dipartimento, l'eventuale intitolazione della struttura e l'eventuale logo della struttura;
 - d) l'indicazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei master, che afferiscono al dipartimento anche non in via esclusiva;
 - e) le indicazioni circa la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento, anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima. Per quanto concerne le modalità di espressione del voto deve essere fatto riferimento all'art. 97 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento;
 - f) le indicazioni circa le modalità di elezione e funzionamento della giunta dipartimentale, in conformità al presente Regolamento, in osservanza del criterio di semplificazione procedurale e le eventuali competenze che possono essere delegate alla stessa nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 26 dello Statuto;
 - g) le indicazioni circa l'eventuale attivazione, per specifiche esigenze di carattere scientifico, di sezioni interne al dipartimento prive di rappresentatività esterna, definendone i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze; in ogni caso a una sezione devono afferire in via esclusiva almeno dieci docenti e alla stessa non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale tecnico amministrativo, né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente;
 - h) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi, definendone le specifiche finalità e competenze;
 - i) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di laboratori con finalità scientifiche e/o didattiche, definendone le specifiche finalità e competenze e l'organizzazione interna, nel rispetto degli indirizzi e criteri organizzativi generali;
 - j) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di commissioni interne, definendone le specifiche finalità e competenze;
 - k) le indicazioni circa le modalità di accesso e utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali, anche a fini di comodato, nel rispetto della normativa vigente di Ateneo in materia di spazi e di sicurezza;
 - l) le modalità per la presentazione di proposte di modifica al Regolamento del Dipartimento;
 - m) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del dipartimento;
 - n) le indicazioni circa la sua entrata in vigore;
 - o) le indicazioni circa le modalità di funzionamento dell'assemblea studentesca e la disciplina dell'eventuale sospensione dell'attività didattica, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 81-*bis*.

CAPO I *bis*

Collegio dei Direttori di dipartimento

Articolo 121-*bis*

Il Collegio dei Direttori di dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 27-*bis* dello Statuto, i Direttori di dipartimento (di seguito il Collegio) si riuniscono periodicamente in seduta collegiale.
2. Il Collegio svolge le funzioni propositive e consultive previste dall'art. 27-*bis* dello Statuto.
3. Il Collegio, contestualmente alla sua costituzione, adotta un proprio regolamento di funzionamento.

Articolo 121-*ter*

Modalità di designazione del Coordinatore

1. Nella prima seduta successiva alla sua costituzione, il Collegio designa un Coordinatore scelto tra i suoi componenti, secondo le modalità previste nel regolamento di funzionamento.
2. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore è sostituito dal decano dei componenti del Collegio.

Articolo 121-*quater*

Svolgimento delle sedute

1. Il Collegio, per l'esercizio delle sue funzioni propositive e consultive, si riunisce su convocazione del Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo della seduta e contiene l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve essere inviata, mediante comunicazione scritta telematica, ai componenti del Collegio almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. La convocazione deve essere inviata, con gli stessi tempi e modalità, al Rettore e al Direttore generale, che possono partecipare alla seduta. Il Coordinatore può, inoltre, invitare, sempre con invio della convocazione, i Prorettori, i Delegati del Rettore, i Presidenti dei Sistemi e i Direttori dei Centri di Ateneo, i Presidenti delle Scuole interdipartimentali, il Presidente del Consiglio Studentesco e i Dirigenti, nonché qualunque persona la cui presenza sia ritenuta utile per la discussione di singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Le riunioni sono valide se:
 - a) tutti i componenti sono stati regolarmente convocati secondo le modalità indicate al precedente comma 2;
 - b) sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
4. Il Collegio può riunirsi in presenza oppure in via telematica con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 114-*bis* del Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Collegio, al di fuori delle riunioni convocate per l'esercizio delle sue funzioni propositive e consultive, può riunirsi informalmente, senza il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, per discutere di questioni di comune interesse.
6. Il servizio di segreteria a supporto delle attività del Collegio è assicurato secondo modalità organizzative interne definite dal Direttore generale.

Capo II Scuole interdipartimentali

Articolo 122 Scuole interdipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto la Scuola interdipartimentale è la struttura di raccordo tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche nonché di gestione di servizi comuni.
2. Ciascun dipartimento può essere conteggiato una sola volta ai fini della costituzione di una Scuola.

Articolo 123 Procedura per l'istituzione e la disattivazione della Scuola

1. L'istituzione di una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta motivata di due o più dipartimenti interessati.
2. La proposta di cui al comma 1 deve essere deliberata a maggioranza dei membri dei relativi consigli e deve prevedere:
 - a) le finalità della Scuola;
 - b) l'elenco dei dipartimenti interessati;
 - c) l'elenco dei corsi di studio coordinati dalla Scuola;
 - d) le competenze che i dipartimenti intendono delegare alla Scuola, nei limiti definiti dallo Statuto;
 - e) le risorse necessarie al suo funzionamento, messe a disposizione dai dipartimenti interessati;
 - f) una bozza di Regolamento della Scuola.
3. Poiché il numero delle scuole non può essere superiore a dodici, il Consiglio di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri preferenziali:
 - a) priorità temporale nella presentazione della proposta di istituzione;
 - b) proposta avanzata da dipartimenti di cui nessuno facente parte di altre scuole;
 - c) maggior numero di corsi coordinati dalla Scuola;
 - d) maggior numero di dipartimenti afferenti alla Scuola.
4. L'istituzione della Scuola è disposta con decreto rettorale e non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 122 la Scuola:
 - a) favorisce, in collaborazione con i dipartimenti interessati, iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi;
 - b) ha facoltà di proporre, sentiti i dipartimenti interessati, o su loro iniziativa, secondo modalità definite nel Regolamento di funzionamento della Scuola, l'attivazione o la soppressione di corsi di studio che riguardano i dipartimenti a essa afferenti;
 - c) provvede alla gestione dei servizi comuni ai dipartimenti che ne fanno parte;
 - d) individua criteri omogenei per la progettazione dell'offerta didattica dei corsi di studio dalla stessa coordinati che ne assicurino la qualità e la sostenibilità;

- e) coordina le attività di orientamento in ingresso e in uscita nonché le attività formative comuni ai corsi di studio;
 - f) promuove e coordina attività di informazione all'esterno sull'offerta didattica;
 - g) coordina le attività di internazionalizzazione.
6. Nel caso in cui alle attività di didattica e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, al fine di garantire l'integrazione e l'inscindibilità di queste ultime con quelle di insegnamento e di ricerca, la Scuola assume la responsabilità dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, coordina le proposte dei dipartimenti in materia di didattica ed esprime parere sulle proposte di questi ultimi in materia di programmazione delle risorse.
7. La Scuola può coordinare soltanto corsi di studio afferenti a dipartimenti che fanno parte della Scuola.
8. Un dipartimento può far parte di una Scuola anche se nessuno dei corsi di studio afferenti al dipartimento è coordinato dalla Scuola, purché nella declaratoria del dipartimento sia presente almeno il 50% dei settori scientifico disciplinari di un ambito di base o caratterizzante dell'ordinamento di almeno uno dei corsi di studio coordinati dalla Scuola.
9. Qualora un dipartimento intenda far parte di una Scuola già costituita deve presentare al Consiglio della scuola una propria motivata proposta, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Scuola, sentiti i dipartimenti che la costituiscono, esprime il proprio parere e rimette la proposta al Consiglio di Amministrazione che delibera in via definitiva, previo parere del Senato accademico.
10. Qualora un dipartimento intenda recedere da una Scuola, il relativo consiglio deve presentare una propria proposta motivata, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e su cui delibera in via definitiva il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico.
11. La disattivazione della Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico su proposta del Consiglio della scuola. La disattivazione è disposta con decreto rettorale.
12. abrogato.

Articolo 124

Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento della Scuola

1. Le modalità di funzionamento della Scuola sono disciplinate in apposito Regolamento, redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) la denominazione della Scuola;
 - b) l'indicazione dei dipartimenti che ne fanno parte;
 - c) l'indicazione dei corsi di studio coordinati dalla Scuola;
 - d) la sede;
 - e) le finalità da perseguire;
 - f) le funzioni che andrà a svolgere;
 - g) le competenze a essa delegate dai dipartimenti;

h) la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento, anche mediante rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, in ogni caso, nell'osservanza di quest'ultima. Per quanto concerne le modalità di espressione del voto deve essere fatto riferimento all'art. 97 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento;

i) le risorse necessarie per il suo funzionamento messe a disposizione della Scuola dai dipartimenti che ne fanno parte;

j) le modalità per la presentazione di proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio che riguardano i dipartimenti della Scuola;

k) le regole per la modifica del Regolamento della Scuola;

l) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento della Scuola.

3. Le modifiche al Regolamento di funzionamento della Scuola sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del relativo Consiglio e sottoposte al controllo di legittimità e di merito del Senato accademico.

Capo III

Centri

Sezione I

Centri di Ateneo

Articolo 125

Tipologie

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 5, dello Statuto, e nell'osservanza della disciplina di cui al presente Regolamento, possono essere istituite le seguenti tipologie di centri di Ateneo per promuovere, coordinare e sviluppare attività di ricerca e/o formative ovvero per la gestione o fornitura di servizi di particolare complessità e di interesse generale che interessino in via permanente l'Ateneo:

a) di ricerca;

b) di formazione;

c) di servizio.

2. Un centro può essere costituito anche per assolvere congiuntamente a finalità appartenenti a più tipologie tra quelle sopra indicate. Unicamente ai centri che assolvono in via esclusiva finalità di servizio si applicano gli articoli 126-*bis* e 127-*bis*.

3. abrogato.

Articolo 126

Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro di ricerca, formazione e servizi

1. L'istituzione di un centro di Ateneo di ricerca e/o formazione e/o servizi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale.

2. La proposta di istituzione di un centro può essere presentata anche da una o più strutture didattico-scientifiche che ravvisino esigenze di interesse generale.
3. La proposta deve contenere l'indicazione della tipologia del centro, delle ragioni che rendono opportuna la sua istituzione, delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico-amministrativo ritenute necessarie ai fini del suo funzionamento.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare l'istituzione del centro, può assegnare a esso risorse logistiche, di personale e finanziarie; può inoltre conferire alla struttura autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. L'adesione di un docente a un centro già costituito è approvata dal Consiglio del centro su richiesta motivata dell'interessato e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale recesso del docente è sottoposto al Consiglio del centro per la presa d'atto e comunicato al Consiglio di Amministrazione.
6. La disattivazione del centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale. Costituiscono cause di disattivazione del centro:
 - a) l'iniziativa del centro stesso, con delibera approvata a maggioranza assoluta del relativo consiglio;
 - b) l'esito negativo della procedura di verifica di cui al successivo art. 128. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di disattivazione del centro, delibera in merito alla destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali dello stesso.
7. abrogato.

Articolo 126-bis

Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro esclusivamente di servizi

1. L'istituzione di un centro di Ateneo esclusivamente di servizi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nella delibera di istituzione del centro di servizi, indica le sue finalità e assegna le risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico-amministrativo necessarie ai fini del suo funzionamento.
3. Con la medesima delibera può essere conferita al centro autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. In ragione della complessità del centro, il Consiglio di Amministrazione può prevedere un'articolazione della sua struttura in poli, che costituiscono le strutture di servizio del centro.

Articolo 127

Organi del centro di ricerca, formazione e servizi

1. Sono organi di governo del Centro di Ateneo di ricerca e/o formazione e/o servizi:
 - a) il Direttore;

b) il Consiglio.

Il Regolamento di funzionamento del centro può inoltre prevedere la presenza di una giunta in relazione alle dimensioni del centro e alla peculiarità dell'attività svolta.

2. Il Direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il Consiglio e predispone la relazione annuale sull'attività del centro stesso, che sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltrare all'amministrazione universitaria. Ove il centro sia dotato di autonomia gestionale e amministrativa, il Direttore è investito di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo.

3. Il Consiglio del centro individua, tra i suoi componenti di ruolo in regime di tempo pieno, uno o più docenti da proporre al Rettore per la nomina a Direttore, secondo le modalità previste dal regolamento del centro, che devono comunque prevedere la presentazione di candidature accompagnate dal *curriculum vitae* e da un progetto di sviluppo del centro. Ulteriori modalità di nomina potranno essere previste nel caso di centri costituiti in convenzione con enti esterni.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, previo parere del Senato accademico, dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato per una sola volta consecutivamente.

5. Il Direttore designa, tra i docenti in regime di tempo pieno componenti il consiglio, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vice è disposta con decreto rettorale.

6. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del centro. È convocato e presieduto dal Direttore. Il Consiglio è costituito in prima composizione dai docenti afferenti al centro più una rappresentanza del personale tecnico amministrativo, pari al 20% del personale tecnico amministrativo assegnato al centro e comunque da almeno una unità, ove al centro sia assegnato personale, eletto da detto personale. Le modalità di composizione del Consiglio a regime sono individuate nel Regolamento di funzionamento del centro, che deve comunque prevedere una adeguata rappresentanza delle diverse componenti, compresa quella degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi che svolgono attività presso il centro e degli studenti laddove si tratti di un centro di cui alla lett. b) o c) dell'art. 125. Per i centri in convenzione la composizione del Consiglio e il Regolamento di funzionamento del Centro sono definiti in conformità a quanto convenuto tra le parti. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di riferimento del centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 127-bis

Organi del centro esclusivamente di servizio

1. Sono organi di governo del Centro di Ateneo esclusivamente di servizio:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.

Il Regolamento relativo ai Centri di Ateneo che svolgono servizi in più ambiti può prevedere modalità di organizzazione e funzionamento differenziate, nel rispetto del presente articolo.

2. Con decreto del Rettore è nominato, fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno, il Direttore.
3. Il Direttore designa, tra i docenti in regime di tempo pieno componenti il consiglio, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.
4. La durata del mandato del Direttore, almeno triennale, è stabilita nel decreto di nomina e, salvo che per i centri di nuova istituzione, per cui deve prevedersi un mandato triennale, non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.
5. Il Direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il Consiglio e predispose la relazione annuale sull'attività del centro stesso, che sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Ove il centro sia dotato di autonomia gestionale e amministrativa, il Direttore è inoltre investito di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo.
6. Se il centro è articolato in poli, per ognuno di essi il Rettore nomina, con mandato di durata pari a quella del Direttore del centro, un Responsabile scientifico di polo fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno e il Direttore generale nomina un Responsabile organizzativo di polo.
7. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del centro. È convocato e presieduto dal Direttore.
8. Il Consiglio del centro, composto da un massimo di 10 membri, è costituito da:
 - il Direttore e il Vicedirettore;
 - i Responsabili scientifici dei poli se previsti;
 - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato al centro, eletto al suo interno;
 - un rappresentante degli studenti nominato dal Consiglio Studentesco;
 - in base alle competenze utili al centro, altri docenti in regime di tempo pieno, designati dal Senato accademico su proposta del Rettore.
9. Il Consiglio del centro resta in carica per tutta la durata del mandato del Direttore.
10. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo e organizzativo del centro, nominato dal Direttore generale.
11. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 128

Verifica attività del centro

1. L'attività del centro è soggetta a verifica annuale da parte degli organi accademici (delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato accademico) con riguardo ai risultati ottenuti nell'anno precedente, ai programmi e progetti futuri e ai connessi profili economico-finanziari, alla coerenza con le politiche e i programmi dell'Ateneo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di apposita commissione designata dal Consiglio stesso sentito il Senato accademico.

Articolo 129

Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del centro

1. Le modalità di funzionamento del centro sono disciplinate in apposito Regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) la denominazione del centro;
 - b) la sede;
 - c) le finalità da perseguire;
 - d) la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima. In particolare, l'espressione del voto deve avvenire con le modalità di cui all'art. 97 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento;
 - e) le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature di cui dispone il centro;
 - f) l'organizzazione interna nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e dei criteri di organizzazione indicati dal Direttore generale;
 - g) le modalità per l'eventuale collaborazione con enti e organismi pubblici o privati;
 - h) le regole per la modifica del Regolamento del centro;
 - i) ogni altra disposizione ritenuta utile.

Sezione II

Centri interdipartimentali

Articolo 130

Tipologie

1. Ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2 dello Statuto, e nell'osservanza della disciplina di cui al presente Regolamento, possono essere costituite le seguenti tipologie di centri interdipartimentali:
 - a) di ricerca;
 - b) di formazione;
 - c) di servizio.
2. I Centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca hanno la finalità di promuovere, sviluppare e coordinare attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicano su progetti e programmi di durata pluriennale e che coinvolgono docenti afferenti a più dipartimenti.
3. I Centri interdipartimentali di servizio hanno la finalità di promuovere, sviluppare e coordinare la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse comune oppure di gestire e utilizzare servizi e apparecchiature complesse a carattere didattico e scientifico e di interesse comune a più dipartimenti.
4. Un centro può essere costituito anche per assolvere congiuntamente a finalità appartenenti a più tipologie tra quelle sopra indicate.

Articolo 131

Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro

1. La proposta di istituzione di un centro interdipartimentale deve essere avanzata da almeno due dipartimenti su delibera dei relativi consigli approvata a maggioranza assoluta. La proposta deve contenere l'indicazione della tipologia del centro e delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico amministrativo che i dipartimenti interessati metteranno a disposizione per il funzionamento del centro e l'individuazione di quale tra essi ne cura la gestione ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'istituzione del centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale che ne stabilisce la durata minima di almeno un anno.
3. La disattivazione del centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, previa delibera del Consiglio del centro. Si prescinde dalla delibera del centro qualora venga meno il numero minimo di strutture necessarie per l'esistenza del centro o per accertata e prolungata inattività del centro. La disattivazione è disposta con decreto rettorale.

Articolo 132

Modalità per adesione e recesso dal centro

1. Qualora un dipartimento intenda aderire a un centro interdipartimentale già costituito deve presentare motivata richiesta, approvata dal Consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, al Direttore del centro comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del centro. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del centro.
2. L'adesione di un docente a un centro già costituito non comporta l'adesione del relativo dipartimento di afferenza al centro. Tale adesione è deliberata dal Consiglio del centro su richiesta motivata dell'interessato previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso che questo non aderisca al centro. L'eventuale recesso del docente è sottoposto al Consiglio del centro per la presa d'atto.
3. Qualora un dipartimento intenda recedere da un centro deve darne comunicazione agli organi del centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il Consiglio del centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del centro e il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al dipartimento stesso. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del centro ovvero dalla adesione del dipartimento al centro stesso.

Articolo 133

Organi del centro

1. Sono organi di governo del centro interdipartimentale:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.

Il Regolamento di funzionamento del centro può inoltre prevedere la presenza di una giunta in relazione alle dimensioni del centro.

2. Il Direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il Consiglio e predispone la relazione annuale sull'attività del centro stesso che sottopone al Consiglio per l'approvazione per il successivo inoltro ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria; organizza il lavoro del personale tecnico- amministrativo messo a disposizione del centro dai dipartimenti secondo i criteri fissati nei provvedimenti di cui all'art. 17, comma 2, dello Statuto.

3. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno che fanno parte del Consiglio stesso con le modalità previste dallo Statuto per l'elezione del Direttore del dipartimento. Nel caso di centro interdipartimentale di ricerca che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico, ritenga di valenza generale e permanente per l'Ateneo, il Direttore è designato dal Rettore fra i professori dell'Ateneo membri del Consiglio con regime di impegno a tempo pieno.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

5. Il Direttore designa, tra i docenti in regime di tempo pieno componenti del consiglio, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.

6. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del centro. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dal personale docente afferente al centro e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del centro e da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca che svolgono attività presso il centro. Nel caso in cui il centro sia anche di formazione, fa parte del Consiglio anche una rappresentanza studentesca individuata dal Consiglio Studentesco fra gli studenti che fanno parte dei consigli dei dipartimenti aderenti al centro stesso. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 134

Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del centro

1. Le modalità di funzionamento del centro sono disciplinate in apposito Regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo Consiglio e sottoposto al controllo di legittimità e merito del Senato accademico secondo quanto previsto dall'art. 168 del presente Regolamento.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

- a) la denominazione del centro;
- b) le strutture aderenti;

- c) la sede;
- d) le finalità da perseguire;
- e) la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima. In particolare, l'espressione del voto deve avvenire con le modalità di cui all'art. 97 del Capo I del titolo III del presente Regolamento;
- f) le modalità per future adesioni da parte di nuovi dipartimenti e/o di singoli docenti;
- g) le modalità per eventuali recessi da parte di dipartimenti e/o singoli docenti;
- h) le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature a disposizione del centro;
- i) le modalità per la gestione amministrativo contabile;
- j) le modalità per l'eventuale collaborazione con enti e organismi pubblici o privati;
- k) le regole per la modifica del Regolamento del centro;
- l) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del centro.

Articolo 135

Eventuale attribuzione dell'autonomia gestionale e amministrativa

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico, può conferire autonomia gestionale e amministrativa con eventuale attribuzione di risorse umane e finanziarie ai centri di cui all'art. 130, che ritenga di valenza generale e permanente per l'Ateneo, da esercitarsi secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1 devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) natura multidisciplinare del centro;
 - b) consistenza numerica del centro data dal numero di docenti afferenti e di personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti aderenti al centro;
 - c) permanenza nel tempo delle finalità e degli obiettivi da perseguire in coerenza con gli indirizzi e programmi definiti dagli organi centrali di Ateneo.
3. abrogato.

Sezione III

Altri centri e organismi associativi

Articolo 136

Centri interuniversitari, Consorzi e altri Organismi associativi

1. I Centri interuniversitari, i consorzi e gli altri organismi associativi di cui all'art. 39, commi 6 e 7 dello Statuto, sono regolati dalla legislazione vigente in materia e dalle apposite convenzioni attuative.
2. abrogato.

Titolo V
Sistemi di Ateneo

Articolo 137
Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello Statuto il presente Titolo contiene le norme generali per il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, del Sistema Museale di Ateneo e del Sistema Informatico di Ateneo e per le loro interconnessioni.

Capo I
Sistema Bibliotecario di Ateneo

Articolo 138
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, di seguito SBA, è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell'Università, preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Lo SBA comprende le biblioteche dell'Ateneo raggruppate in "poli bibliotecari".

2. Il sistema organizza e coordina altresì le attività trasversali ai poli bibliotecari, quali i cataloghi informatizzati di Ateneo, le risorse bibliografiche digitali e le riviste elettroniche. Gestisce l'archivio generale di Ateneo che conserva tutta la documentazione amministrativa in forma cartacea dell'Università di Pisa. Gestisce inoltre i servizi centralizzati per la documentazione amministrativa, il deposito e la conservazione delle tesi in formato elettronico, l'archivio ad accesso aperto delle pubblicazioni dell'Ateneo. Per i fini di cui al presente comma lo SBA può prevedere la costituzione di centri di servizi ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello Statuto, lo SBA è centro di responsabilità, dotato di autonomia gestionale e amministrativa ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema e delle biblioteche, stabiliscono le linee della politica bibliotecaria, archivistica e documentale di Ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 139
Organi

1. Sono organi dello SBA:
 - a. il Presidente;
 - b. il Comitato di indirizzo e di controllo.

Articolo 140

Il Presidente

1. Il Presidente dello SBA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il Comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso, predisponde la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al Comitato per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Il Presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenenti a categoria non inferiore a EP nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo.
2. Il Presidente è nominato con proprio decreto dal Rettore tra i docenti di ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.
3. Il Presidente designa tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno, componenti il comitato di indirizzo e controllo, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. La nomina del Vicepresidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 141

Il Comitato di indirizzo e controllo

1. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e controllo dello SBA e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'Ateneo. In particolare, spetta al Comitato:
 - a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
 - b) approvare il piano generale delle attività;
 - c) promuovere la cooperazione tra le strutture bibliotecarie e documentali;
 - d) formulare direttive generali sugli obiettivi dei servizi bibliotecari;
 - e) approvare il Regolamento di funzionamento dello SBA;
 - f) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con altri atenei, istituzioni nazionali e internazionali, pubblici e privati;
 - g) approvare i prospetti economici e finanziari del sistema utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo ed esercitare gli altri compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - h) approvare la ripartizione dei finanziamenti per le esigenze del sistema;
 - i) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
 - j) verificare le attività svolte dalle strutture bibliotecarie sulla base di obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) il Presidente del sistema;
 - b) i Coordinatori scientifici dei poli bibliotecari;
 - c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al sistema;
 - d) due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio Studentesco.

3. Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore organizzativo del sistema con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i responsabili bibliotecari di polo e, su invito del Presidente, esperti o altre personalità.
5. I componenti eletti durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta consecutivamente.
6. Il Comitato di indirizzo e controllo può istituire al suo interno commissioni con funzioni istruttorie.

Articolo 142 Organizzazione dello SBA

1. Lo SBA è articolato in poli bibliotecari che costituiscono le strutture di servizio del sistema e in un ufficio di coordinamento, le cui funzioni sono individuate dal Regolamento di funzionamento.
2. abrogato.
3. Con provvedimento del Direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale allo SBA.

Articolo 143 Il Coordinatore organizzativo dello SBA

1. Il Coordinatore organizzativo dello SBA è nominato dal Direttore generale, sentito il Presidente, tra il personale dell'area biblioteche nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il Coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al Presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, biblioteconomica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'arti. 140, comma 1.

Articolo 143-bis Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico supporta il Coordinatore organizzativo e ha funzioni consultive per le scelte tecniche e amministrative, anche con riferimento alla gestione biblioteconomica, ai contenuti digitali e all'innovazione tecnologica.
2. È composto dal Coordinatore organizzativo che lo convoca e presiede, dai responsabili bibliotecari di polo e dai responsabili delle unità organizzative.

Articolo 144 Il polo bibliotecario

1. Il polo bibliotecario risulta dall'aggregazione delle biblioteche, dei fondi librari e dei centri di documentazione secondo criteri di affinità scientifico culturale. Ciascun polo può essere articolato su

più sedi, e coordina servizi biblioteconomici e bibliografici, tenendo conto delle specificità delle strutture di riferimento e seguendo le linee programmatiche definite dal sistema.

Articolo 145 Organi del polo

1. Sono organi del polo:
 - a) il Coordinatore scientifico;
 - b) il Comitato scientifico.
2. Il Coordinatore scientifico di polo è eletto dal Comitato scientifico tra i docenti in ruolo in regime di tempo pieno che ne fanno parte. È nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici rinnovabili. In ogni caso, la durata del mandato del Coordinatore scientifico non può eccedere quella del Comitato scientifico che lo ha eletto. Il Coordinatore scientifico convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico e, nel rispetto delle linee strategiche e delle direttive definite dal Comitato di indirizzo e controllo, esercita funzioni di iniziativa e promozione.
- 2.bis. Il Coordinatore scientifico designa, tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno che fanno parte del comitato scientifico, un Vicecoordinatore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vicecoordinatore è disposta con decreto rettorale.
3. Il Comitato scientifico è composto da:
 - a) il Coordinatore scientifico del polo che lo presiede;
 - b) una rappresentanza del personale docente designata dai consigli dei dipartimenti afferenti al polo in numero di: tre per ciascun dipartimento se il numero dei dipartimenti è minore o uguale a due, due se il numero dei dipartimenti è tre o quattro, e uno se il numero dei dipartimenti è superiore a quattro, ivi compreso il Coordinatore di cui alla lett. a);
 - c) una rappresentanza degli studenti pari alla metà della rappresentanza dei docenti arrotondata all'intero inferiore, eletta da un'assemblea congiunta di tutti i rappresentanti degli studenti componenti dei singoli consigli di dipartimento afferenti al polo. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, è dichiarato eletto il più giovane accademicamente, perché iscritto da minor tempo all'Università e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età;
 - d) due rappresentanti eletti al proprio interno dal personale tecnico-amministrativo in servizio presso le biblioteche del polo. Nel caso in cui il polo sia dislocato su più sedi è previsto un rappresentante per sede. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di preferenze, risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato, in subordine, il più anziano in ruolo.
4. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile bibliotecario di polo, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili delle unità organizzative.
5. Il Comitato scientifico determina, nell'osservanza delle linee strategiche deliberate dal Comitato di indirizzo e di controllo, le linee di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici dell'area disciplinare di competenza del polo; elabora proposte di sviluppo delle attività del polo; indica le

priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione, approva il progetto di attività annuale e la previsione di risorse necessarie per l'attuazione da sottoporre al Comitato di indirizzo e controllo, approva la relazione a consuntivo sull'attività del polo.

6. I componenti del Comitato durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta consecutivamente.

7. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno semestrale.

Articolo 146

Responsabile bibliotecario di polo

1. Il Responsabile bibliotecario di polo è nominato dal Direttore generale, sentito il Presidente, tra il personale dell'area biblioteche nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il Responsabile bibliotecario di polo, nell'osservanza delle linee strategiche deliberate dal Comitato di indirizzo e di controllo, progetta e propone le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi, svolge funzioni di supporto al Coordinatore scientifico e le funzioni delegate dal Presidente del sistema nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo ed esercita i compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal Direttore generale.

Articolo 147

Norma di coordinamento

abrogato

Capo II

Sistema Museale

Articolo 148

Sistema Museale di Ateneo (SMA)

1. Il Sistema Museale di Ateneo, di seguito SMA, è un sistema unitario e coordinato delle strutture museali dell'Università, preposto allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio museale e delle collezioni dell'Ateneo. Obiettivo dello SMA è la progressiva integrazione del complesso dei musei e delle collezioni dell'Ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare.

2. In particolare lo SMA ha il compito di promuovere e curare la conservazione del patrimonio museale dell'Ateneo; promuovere e sostenere i progetti di sviluppo museale, anche in nuove sedi, i programmi di nuove acquisizioni e di restauro di reperti, i programmi di catalogazione delle collezioni; promuovere e coordinare le attività espositive permanenti e le esibizioni temporanee, l'attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, la

partecipazione dell'Università a progetti museologici locali, regionali, nazionali e internazionali; promuovere e curare la produzione di cataloghi e altre pubblicazioni museologiche, sia scientifiche che divulgative; gestire i servizi centralizzati relativi alle attività museali; organizzare e coordinare le attività trasversali ai musei quali la promozione di eventi espositivi, la gestione dei punti di vendita e il bookshop.

3. Per le attività di cui al comma 2, lo SMA può avvalersi anche di strutture o enti esterni all'Ateneo o da esso partecipati e può prevedere la costituzione di centri di servizi ai sensi dell'art. 39, comma 4 dello Statuto.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello Statuto, lo SMA è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema e dei musei, stabiliscono le linee della politica museale di Ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 149

Organi

1. Sono organi dello SMA:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato di indirizzo e di controllo.

Articolo 150

Il Presidente

1. Il Presidente dello SMA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il Comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso e predisponde la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al Comitato per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Il Presidente può delegare a funzionari interni al sistema, appartenenti a categoria non inferiore a EP, alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali, nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo.

2. Il Presidente è nominato con proprio decreto dal Rettore tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno in servizio nell'Università, ivi compresi i direttori di museo di cui all'art. 155. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

3. Il Presidente designa tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno, componenti il Comitato di indirizzo e controllo, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del Vicepresidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 151

Il Comitato di indirizzo e controllo

1. Il Comitato ha funzioni di indirizzo e controllo dello SMA e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'Ateneo. In particolare, spetta al Comitato:
 - a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
 - b) approvare il piano generale delle attività;
 - c) promuovere la cooperazione tra i musei;
 - d) formulare direttive sugli obiettivi dei servizi museali;
 - e) approvare il Regolamento di funzionamento dello SMA e i regolamenti dei singoli musei;
 - f) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private;
 - g) approvare i prospetti economici e finanziari dello SMA utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo, previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - h) esercitare i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e approvare la ripartizione dei finanziamenti ai musei;
 - i) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
 - j) verificare le attività svolte dalle strutture museali sulla base degli obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) il Presidente dello SMA;
 - b) i Direttori dei musei;
 - c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo del sistema;
 - d) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio Studentesco.
3. Alle riunioni del Comitato partecipa, con diritto di voto limitatamente alle materie di cui alle lett. a), c), f) del comma 1, il Direttore del centro di cui al successivo art. 152, comma 2.
4. Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Coordinatore organizzativo del sistema.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente, esperti o altre personalità.
6. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha la durata di tre anni accademici. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale. Per tutte le componenti il mandato è rinnovabile.

Articolo 152 Organizzazione dello SMA

1. Lo SMA è articolato in musei.
2. Ai fini scientifici e per fini di politica culturale comune e condivisa, il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale collabora con lo SMA.
3. abrogato.
4. Con provvedimento del Direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale al sistema.
5. Allo SMA possono aderire anche musei appartenenti a istituzioni esterne all'Ateneo o da esso partecipate. Le adesioni e le modalità di collaborazione sono definite da apposite convenzioni

approvate dal Senato accademico.

Articolo 153

Il Coordinatore organizzativo dello SMA

1. Il Coordinatore organizzativo dello SMA è nominato dal Direttore generale, sentito il Presidente, tra il personale tecnico-amministrativo nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il Coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al Presidente nella gestione tecnica, amministrativo-contabile e delle risorse umane del sistema e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'art. 150, comma 1.

Articolo 154

I musei

1. I musei conservano collezioni nate a fini didattici e di ricerca, secondo le esigenze e i fini istituzionali delle strutture di riferimento.

2. I musei espongono al pubblico le loro collezioni permanenti e organizzano eventi espositivi tematici, anche attraverso scambi e prestiti con altri musei e con soggetti privati. Programmano i laboratori didattici, per le scuole di ogni ordine e grado. Perseguono un uso più razionale delle risorse disponibili, in modo da rendere congrui i costi connessi alla loro gestione, mediante le acquisizioni centralizzate e la cooperazione nei servizi e la loro armonizzazione.

3. Ciascun museo si dota di un Regolamento di funzionamento, che deve essere conforme agli indirizzi formulati dal Comitato di indirizzo e controllo e deve essere approvato dal Comitato stesso.

Articolo 155

I Direttori di museo

1. I direttori esercitano funzioni di iniziativa e di promozione e curano l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal Comitato di indirizzo e controllo.

2. I direttori dei musei sono nominati dal Rettore, sentite le aree culturali interessate, fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

Articolo 156

Responsabile museale

1. Con provvedimento del Direttore generale può essere attribuito l'incarico di Responsabile museale a personale dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati assegnata al sistema, sentito il Presidente, nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo.

2. I responsabili museali supportano i direttori nell'esercizio delle loro funzioni di coordinamento e controllo, propongono le soluzioni innovative e organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi e per il soddisfacimento dell'utenza ed esercitano gli altri compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal Direttore generale.

Articolo 157

Norma di coordinamento

1. Qualora l'attività del museo sia regolata da apposita convenzione con enti pubblici esterni all'Ateneo o dallo stesso partecipati, la presente disciplina trova applicazione laddove compatibile. In tali casi il Coordinatore scientifico di cui all'art. 155 è il rappresentante scientifico della struttura.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, dello Statuto, lo SMA definisce con il Sistema Bibliotecario di Ateneo quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.

Capo III

Sistema Informatico di Ateneo (SIA)

Articolo 158

Sistema Informatico di Ateneo (SIA)

1. Il Sistema Informatico di Ateneo, di seguito SIA, è un sistema unitario, preposto all'organizzazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi informatici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello Statuto, il SIA è centro di responsabilità, dotato di autonomia gestionale e amministrativa ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il SIA può prevedere la costituzione di centri di servizi ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto.

Articolo 159

Organi

1. Sono organi del SIA:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato.

Articolo 160

Il Presidente

1. Il Presidente del SIA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il Comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso, predispone la relazione annuale

sull'attività del sistema che sottopone al Comitato per l'approvazione e per il successivo inoltrare all'amministrazione universitaria. Il Presidente dispone l'assegnazione delle risorse in base alle necessità dell'Amministrazione, dei dipartimenti, delle scuole, dei sistemi e dei centri di Ateneo. Il Presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenenti a categoria non inferiore a EP, nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo.

2. Il Presidente è nominato con proprio decreto dal Rettore tra i docenti di ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

3. Il Presidente designa tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno componenti il Comitato un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. La nomina del Vicepresidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 161

Il Comitato

1. Il Comitato ha funzioni consultive, deliberative e propositive, assicura comunicazione e confronto tra il SIA e le strutture da esso servite. In particolare, spetta al Comitato:

- a) svolgere funzioni consultive nei confronti degli organi centrali di Ateneo, specie con riguardo ai servizi comuni;
- b) rilevare i bisogni delle strutture relativamente ai servizi informatici e promuoverne la soddisfazione;
- c) elaborare proposte sulla priorità di assegnazione delle risorse in base alle necessità dei dipartimenti, delle scuole, dei sistemi, dei centri e dell'amministrazione centrale;
- d) esprimere parere sulla relazione annuale sul funzionamento del SIA;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione, per la definizione del bilancio unico di Ateneo, il budget da mettere a disposizione del sistema;
- f) contribuire alla diffusione delle informazioni relative ai servizi informatici presso gli utenti;
- g) definire il contenuto e le modalità di somministrazione del questionario sulla qualità dei servizi;
- h) deliberare relativamente alle questioni sollevate dalle commissioni istruttorie di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente del SIA che lo presiede;
- b) il Direttore o un suo delegato appositamente nominato di ciascun dipartimento e centro di Ateneo, il Presidente o suo delegato appositamente nominato del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Sistema Museale di Ateneo;
- c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al sistema;
- d) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio Studentesco;
- e) il Dirigente della Direzione Infrastrutture Digitali o un suo delegato.

2.bis. Il componente di cui alla lettera b) del precedente comma 2 svolge il ruolo di Referente per la Transizione Digitale presso la struttura di riferimento, con i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle attività relative alla transizione digitale, nell'ambito della struttura, in collaborazione con il SIA, la Direzione Infrastrutture Digitali e i Prorettori e Delegati di riferimento;
 - b) raccolta di segnalazioni da parte degli utenti della struttura relative alle procedure digitali per richiederne modifiche al fine di migliorare i servizi e semplificare le procedure; le richieste potranno essere portate all'attenzione del Comitato e/o dei Prorettori e Delegati di riferimento.
3. Il Comitato ha facoltà, su proposta del Presidente o di almeno di tre dei suoi membri, di istituire commissioni con funzione istruttoria.
 4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti o altre personalità.
 5. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha la durata di tre anni accademici. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale. Per tutte le componenti il mandato è rinnovabile una sola volta.
 6. Il Comitato è riunito dal Presidente con cadenza almeno trimestrale.
 7. Alle riunioni del Comitato partecipa senza diritto di voto un funzionario amministrativo interno al sistema di categoria non inferiore a D con funzione di segretario verbalizzante, nominato dal Direttore generale su proposta del Presidente.

Articolo 161-*bis*
Qualità dei servizi

1. Con cadenza annuale il SIA predispone e somministra agli utenti un questionario sulla qualità dei servizi informatici.
2. Il Presidente redige:
 - a) la relazione annuale sul funzionamento del SIA di cui all'art. 160;
 - b) lo stato dei servizi;
 - c) la relazione contenente i risultati del questionario sulla qualità dei servizi. La relazione di cui al punto a), con il parere del Comitato, è sottoposta all'attenzione degli organi accademici.

Articolo 162
Organizzazione del SIA

1. Il Direttore generale, sentito il Presidente del SIA, definisce l'organizzazione del sistema e individua le unità organizzative che svolgono attività di supporto e di servizio e il personale preposto alle stesse.

Articolo 163
Il Coordinatore organizzativo del SID
abrogato

Articolo 164
Il polo informatico
abrogato

Articolo 165
Organi del polo
abrogato

Articolo 166
Responsabile informatico di polo
abrogato

Articolo 167
Norma di coordinamento

1. In attuazione dell'art. 38, comma 4, dello Statuto, al fine di assicurare un efficace ed efficiente coordinamento tra il sistema e la Direzione Infrastrutture Digitali, il Presidente e il Dirigente della direzione possono istituire tavoli di coordinamento su specifiche tematiche tecniche di comune interesse.

Titolo VI
Controllo regolamenti delle strutture

Articolo 168
Procedura di controllo

1. Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, a eccezione di quelli dei centri di Ateneo, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della competente struttura e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Senato accademico secondo le modalità definite nei successivi commi.
2. La delibera di approvazione dei regolamenti è trasmessa all'amministrazione entro cinque giorni dalla sua approvazione. Il Senato accademico, previo eventuale parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, può, entro sessanta giorni dalla trasmissione, richiedere motivatamente alla struttura che lo ha approvato il riesame del Regolamento, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non opportune.
3. La procedura di riesame del Regolamento da parte della struttura interessata deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dei rilievi. Nel caso in cui siano stati riscontrati dal Senato accademico vizi di legittimità, il Consiglio della struttura interessata è tenuto a prenderne atto, a modificare il Regolamento di conseguenza e a procedere al nuovo invio all'amministrazione. Nel caso in cui siano stati riscontrati dal Senato accademico dei vizi di merito, il Consiglio della struttura interessata può non adeguarsi ai relativi rilievi con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, le norme oggetto di rilievo non possono essere emanate.
4. In assenza di rilievi da parte del Senato accademico decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, ovvero conclusa la procedura di riesame, i regolamenti sono emanati con decreto del Rettore e, salvo

che sia diversamente disposto, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e sono inoltre consultabili nel sito web dell'Università.

5. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dai commi precedenti.

Titolo VII

Norme relative all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici

Capo I

Organizzazione interna

Articolo 169

Oggetto

1. Il presente Capo individua gli indirizzi cui devono uniformarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche sia dei servizi centrali di Ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal Direttore generale.

Articolo 170

Indirizzi per l'organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ateneo si avvale di strutture amministrative e tecniche sia dei servizi centrali dell'Ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattico-scientifiche e di servizio.

2. L'organizzazione delle strutture di cui al comma 1, di seguito definite "unità organizzative", si informa al principio generale della distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione; tali funzioni, nel rispetto dei relativi ruoli, agiscono sinergicamente per il perseguimento dei fini istituzionali e del pubblico interesse.

3. L'organizzazione dell'apparato tecnico amministrativo deve inoltre uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- essere coerente con le strategie politiche e funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica;
- essere dotato di flessibilità in modo da risultare adattabile alle dinamiche dell'ambiente di riferimento e alle scelte strategiche che provengono dagli organi di direzione politica;
- assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- contemplare l'adozione di misure organizzative capaci di fare "sistema" in modo da superare la dicotomia fra l'amministrazione centrale e le strutture didattico-scientifiche e di servizio;
- ottimizzare l'impiego delle risorse e contenere i costi;
- accrescere la capacità di innovazione e di competitività dell'organizzazione e favorire l'integrazione con le altre pubbliche amministrazioni;
- tendere all'innalzamento della qualità dei servizi amministrativi e tecnici erogati;

- favorire la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo e lo sviluppo delle competenze professionali, anche attraverso l'incentivazione alla mobilità interna e la rotazione degli incarichi;
- creare un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che rafforzino la motivazione e il senso di appartenenza all'istituzione;
- favorire le migliori condizioni organizzative e di qualità del lavoro, tutelando l'adeguatezza delle strutture e degli ambienti di lavoro e impegnandosi a rimuovere ogni forma di discriminazione, molestia e violenza morale o psicologica;
- garantire la responsabilizzazione del personale attraverso una chiara definizione dei ruoli;
- garantire una chiara definizione della struttura organizzativa, delle sue articolazioni interne, dei rispettivi ambiti di competenza e finalità;
- prevedere un sistema di valutazione interna;
- promuovere e attuare il principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, approva il modello generale di organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo sia dell'amministrazione centrale che delle strutture didattico-scientifiche e di servizio proposto dal Direttore generale. Per l'apparato tecnico-amministrativo dell'amministrazione centrale, il modello generale individua le unità organizzative di livello dirigenziale e le eventuali altre tipologie di unità organizzative "stabili", nonché le unità organizzative di staff. Per l'apparato tecnico o amministrativo delle strutture didattico scientifiche e di servizio dotate di autonomia gestionale e amministrativa, il modello individua le unità organizzative funzionali alle attività della struttura.

5. Sulla base degli indirizzi di cui al presente articolo, il Direttore generale definisce i criteri di organizzazione delle unità del modello generale approvato di cui ai commi 4 e 5. Spetta inoltre al Direttore generale, sentiti i soggetti di cui ai commi successivi, l'adozione degli atti di organizzazione che definiscono la struttura interna delle unità del modello e in particolare:

le unità organizzative elementari in cui sono articolate le unità del modello, i relativi ambiti di competenza, i ruoli, le posizioni organizzative e i rispettivi livelli di responsabilità nonché l'attribuzione dei relativi incarichi.

6. Ai dirigenti spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti a essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Essi, nell'ambito delle attività gestionali e amministrative, collaborano con il Direttore generale nell'osservanza delle rispettive competenze; organizzano automaticamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, risorse finanziarie e strumentali disponibili.

7. Quanto previsto al comma 6 del presente articolo trova applicazione anche per i direttori di dipartimento, i presidenti dei sistemi e i direttori dei centri di Ateneo con autonomia gestionale in quanto essi, oltre a esercitare le funzioni connesse alle rispettive cariche, sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi dell'art. 42 comma 3 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 171

Fabbisogno personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Direttore generale, sulla base degli elementi emersi in sede di programmazione, definisce e aggiorna il fabbisogno del personale tecnico-amministrativo, ivi compresa la dotazione organica dei dirigenti, necessario al funzionamento dell'Ateneo. La definizione del fabbisogno assume una rilevanza strategica e costituisce presupposto necessario e indispensabile per pianificare un'efficace politica del personale improntata alla valorizzazione e sviluppo delle professionalità, alla realizzazione di un sistema di valutazione fondato sul merito.

2. La determinazione del fabbisogno è soggetta a revisione periodica anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione triennale di fabbisogno del personale.

3. L'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture amministrative e tecniche è disposta dal Direttore generale.

Capo II

Rapporti interistituzionali con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP)

Articolo 172

Struttura interistituzionale e organismi temporanei di raccordo con AOUP

1. Per il perseguimento dell'integrazione e la realizzazione di sinergie fra funzioni di ricerca, di didattica e assistenza, in una logica di complementarità di offerta tra Ateneo e sistema sanitario, l'Università e l'AOUP possono costituire, mediante protocollo, apposita struttura o organismi temporanei di raccordo.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento delle proprie finalità l'apposita struttura o gli organismi temporanei di raccordo si possono avvalere di personale universitario assegnato dall'Ateneo e di personale del Servizio Sanitario Nazionale, assegnato da AOUP, secondo modalità definite nel protocollo di cui al primo comma.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio al protocollo di cui al primo comma.

6. Il mancato rinnovo dello stesso determina il venir meno della struttura o dagli organismi temporanei di raccordo previsti dal presente articolo.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 173

Disposizione transitoria

1. Ogni richiamo agli assegnisti di ricerca, contenuto nel presente regolamento, deve ritenersi riferito, ai sensi della normativa vigente, anche ai titolari dei contratti di ricerca.

Articolo 174
Pubblicità ed entrata in vigore
abrogato

Allegato 1	
AREE DISCIPLINARI E RISPETTIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	
01 - Scienze matematiche e informatiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla MAT/xx e INF/xx
02 - Scienze fisiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla FIS/xx
03 - Scienze chimiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla CHIM/xx
04 - Scienze della terra	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla GEO/xx
05 - Scienze biologiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla BIO/xx
06 - Scienze mediche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla MED/xx, M-EDF/xx
07 - Scienze agrarie e veterinarie	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla AGR/xx e VET/xx
08 - Ingegneria civile e architettura	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla ICAR/xx e i settori scientifico disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla ING-IND/xx (con esclusione dei settori scientifico disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30) e ING-INF/xx
10 - Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla L-ANT/xx, L-ART/xx, L-FIL-LET/xx, L-LIN/xx, L-OR/xx
11- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla M-STO/xx, M-DEA/xx, M-GGR/xx, M-FIL/xx, M-PED/xx, M-PSI/xx
12 - Scienze giuridiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla IUS/xx
13 - Scienze economiche e statistiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla SECS-P/xx e SECS-S/xx
14 - Scienze politiche e sociali	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla SPS/xx